

9

283088

7

ef



COMUNE DI MODUGNO
(Provincia di Bari)

I SETTORE – UFFICIO LEGALE - CONTRATTI

53278	
- 9 278 2888	
Cat. _____	Clas. _____
Fasc. _____	Sottofasc. _____

Modugno, 8 ottobre 2008

All'Assessore alle Attività Produttive

Dott. Mario Carbone

Al Dirigente II Settore

Ing. Giuseppe Capriulo

Prot. n. _____

SEDE

OGGETTO: Richiesta parere del 30/7/2008 prot. 40208. Spese mercato giornaliero coperto di Via X Marzo. Riscontro.

Con la presente si riscontra la Vs. richiesta di parere, così come individuata in oggetto e si espone quanto segue.

In via preliminare questo ufficio rileva che, oggetto di discussione e valutazione, sono le disposizioni in materia di ripartizione delle spese previste nel vigente Regolamento Comunale e trasposte nelle successive convenzioni sottoscritte con i commercianti; entrambi gli atti non sono mai stati oggetto di impugnazione e, tra l'altro, con la sottoscrizione delle convenzioni, in cui erano previste le spese indicate nella Vs. richiesta di parere, i commercianti hanno consapevolmente assunto l'onere delle stesse.

Alla luce di tale considerazione preliminare, che assumerebbe carattere assorbente, l'Ente potrebbe prendere in considerazione la possibilità di apportare dei correttivi alla disciplina già prevista ed approvata dal Consiglio Comunale che, però, sfociando in un nuovo Regolamento Comunale, o di emendamenti a quello già in vigore, non possono avere efficacia retroattiva.

Infatti, il principio di irretroattività degli atti provvedimenti che hanno valenza regolamentare è espressamente sancito dall'art. 11 della Disposizioni sulla Legge in Generale .

A tale proposito si può segnalare la costante giurisprudenza sul punto, in cui si dichiara viziata da illegittimità una delibera consiliare che, nell'approvare un regolamento in cui si introducono o modificano tariffe o canoni, ne prevede l'efficacia retroattiva (Cons. Stato, Sez. VI, sentenza 9 settembre 2008 n. 4301; Cons. Stato, Sez.IV, sentenza 7 marzo 2001 n. 1317).

Per quanto concerne, poi, la possibilità che l'Ente partecipi alle spese per acqua, fogna ed illuminazione si evidenzia che, essendo il rapporto concessorio in questione regolato dalla normativa sulle locazioni di immobili (L. 392/78 e ss.mm.), tutte le spese che riguardano il naturale godimento del bene dovrebbero essere a carico del concessionario.

Le parti, comunque, ben possono derogare pattiziamente a tale onere, prevedendo una modalità diversa di ripartizione delle spese, tenendo ben presente, però, che, essendo il concedente una pubblica amministrazione, deve contemperare le esigenze del privato con i criteri di economicità e convenienza dell'azione amministrativa.

Saracinesche.

Il rapporto intercorrente tra Ente e privato, nella fattispecie che ci occupa, è espressamente previsto dagli artt. 10 e 209 R.D. 14 settembre 1931 n. 1175, quale regime di concessione del servizio di posteggio attrezzato all'interno di un mercato comunale, in cui la struttura occorrente per l'esercizio dell'attività commerciale è di proprietà dell'Ente ed il concessionario corrisponde un canone per il relativo utilizzo.

Le saracinesche costituiscono elemento accessorio del bene principale, cioè la struttura di vendita, e ne formano parte integrante ed essenziale.

Ne deriva che, alla luce di quanto innanzi precisato, l'utilizzo delle saracinesche è già compreso nel canone di concessione che il privato corrisponde per il godimento del bene nella sua interezza e, pertanto, la disposizione che imporrebbe a carico del privato le somme per l'installazione delle saracinesche che, al contrario, sono parte integrante della struttura di proprietà comunale, farebbero sorgere in capo al concessionario il diritto alla ripetizione delle stesse, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 1592 e 1593 c.c.

Sulla base di tanto, allora, nel caso in cui i concessionari abbiano già corrisposto le somme a tale titolo, gli stessi potrebbero avanzare la richiesta di detrarre le stesse dal canone dell'anno successivo.

Per quanto concerne la ripartizione di tutte le spese, tra i concessionari, sulla base del numero dei posteggi e non sulla base di quelli effettivamente occupati la scrivente nulla ha da osservare in merito, atteso che, diversamente argomentando, si verrebbe a creare una condizione di eccessiva onerosità della prestazione economica posta a carico del privato concessionario non giustificata da previsioni normative.

In merito alla richiesta inerente la possibilità di rateizzare i debiti esistenti, la scrivente fa espresso rinvio a quanto già esposto sul punto dal Dirigente IV Settore – Ragioneria nel parere reso in data 20 agosto 2008 prot..43733.

Con riferimento, infine, alla possibilità di annullare le sanzioni amministrative irrogate per violazione del regolamento comunale in tema spazio riservato all'esposizione della merce, questo ufficio precisa che, come già rappresentato in data anteriore all'Assessore al ramo, geom. Pietro Losole, le stesse sanzioni potrebbero essere suscettibili di annullamento in autotutela, qualora non sfociate in ordinanze ingiunzioni, attraverso una lettura dell'art. 1, comma 4, del regolamento vigente, in cui si prevede che, "nelle aree libere potrà essere consentita l'occupazione temporanea di piccoli spazi per la vendita di altre merci".

In ragione di ciò, interpretando tale previsione, qualora le contravvenzioni siano state elevate per avvenuto superamento (in forma minima) degli spazi prestabiliti per la vendita, si potrebbe considerare la disposizione sopra citata quale implicita estensione, seppure in forma minima, dei limiti dettati per la vendita delle merci.

In via subordinata, comunque, in tema di sanzioni pecuniarie, l'art. 26 della L. 689/1981 prevede espressamente il pagamento in forma rateale della sanzione amministrativa.

Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito, si inviano Cordiali Saluti.

Il Responsabile Ufficio Legale

Avv. Cristina Carlucci



COMUNE DI MODUGNO

provincia di Bari

II SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Via X Marzo, 59 d/4 - 70026 Modugno - tel. +390805865448 - fax +390805865451
mailto: commercio@comune.modugno.ba.it

Prot. **00064691**

Modugno **03 DIC. 2008**

Preg.mi sig.ri

Dr. Giuseppe Rana
Sindaco di Modugno

Avv. Giuseppe Cozzi
Assessore III Settore

Dr. Angelantonio Cafagno
Assessore I Settore

Ing. Marco Corriero
Assessore IV Settore

Prof. Fedele Pastore
Assessore II Settore Ambiente

Dott. Pietro Acquafredda
Segretario Generale

Rag. Vito Del Zotti
Presidente del Consiglio

Ing. Emilio Petraroli
Dirigente III Settore

Avv. Cristina Carlucci
Responsabile Ufficio Legale

Dr. Fulvio Gesmundo
Dirigente IV Settore

Avv. **Attilio Converso**
Via Pilolli n. 5
Modugno

Sig. **Vito Stramaglia**
Presidente Assoter
Via Carmine n. 12
Modugno

Oggetto: **bozza nuovo regolamento mercato giornaliero via X Marzo**

Considerato che il regolamento attualmente in vigore prevede l'addebito agli operatori commerciali delle spese di guardiania dell'immobile;
considerato che le suddette spese non possono essere addebitate agli stessi trattandosi di spese della proprietà;
considerato che gli operatori commerciali hanno presentato opposizione alla suddetta procedura;
considerato che è opportuno procedere ad una rettifica dell'attuale regolamento;
considerato che, affinché il regolamento abbia validità sin dal 1 gennaio, è necessario che lo stesso venga modificato e approvato dal Consiglio Comunale entro la data del 31 dicembre 2008.

Tanto considerato

Si invia alle parti in indirizzo bozza del nuovo regolamento rettificato, unitamente all'elenco degli articoli modificati, con preghiera di provvedere a suggerire le eventuali modifiche da apportare alla stessa, affinché il Presidente del Consiglio possa provvedere alla convocazione del Consiglio Comunale.

Cordiali saluti

(L'assessore alle Attività produttive)
Dott. Mario Carbone

(Il Dirigente II Settore)
Ing. Giuseppe Capriulo

Convenzione tra il Comune di Modugno e il sig. _____ per la concessione dell'unità immobiliare di proprietà comunale box. Nr. _____ nel Mercato Coperto di via X Marzo

L'anno 2008 il giorno ____ del mese di dicembre

T R A

L'Amministrazione Comunale di Modugno, per la quale interviene il dott. Ing. Giuseppe Capriulo, Dirigente Il Settore Attività produttive,

E

Il sig. _____, concessionario, nato a Modugno il _____ con domicilio in Modugno, in via _____ codice fiscale _____

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Il Comune di Modugno, nella persona del costituito rappresentante come sopra citato ed in esecuzione alla Deliberazione C.C. n. ____ del _____. Dà in concessione al sig. _____, che accetta, il box nr. ____ di proprietà comunale sito nel Mercato di via X Marzo.

Art. 2 – Il posteggio dovrà essere destinato esclusivamente alla vendita di prodotti di cui alla categoria merceologica _____ e la variazione di destinazione senza preventiva autorizzazione comunale, comporta la revoca del contratto.

Art. 3 – Il concessionario ha l'obbligo di allestire ed attrezzare a proprie spese il posteggio/box per la vendita dei generi previsti conformandosi alle disposizioni tecnico ed igienico – sanitarie vigenti; tali attrezzature e l'arredo restano di proprietà del concessionario.

Sono parimenti a carico del concessionario le spese per la piccola manutenzione e per la manutenzione ordinaria relativa alla piazzola o al box assegnato.

Può essere consentito al concessionario delle piazzole di installare sulla [^]area assegnata strutture prefabbricate amovibili, per la chiusura e protezione dell'area, nel rispetto delle indicazioni fornite dall'Ufficio tecnico Comunale, finalizzate alla uniformità progettuale dei singoli interventi. ???????'

Art. 4 – La presente concessione è sostitutiva della presente in considerazione dell'approvazione del nuovo regolamento. Pertanto la durata della concessione è fissata in anni dieci con scadenza _____

Art. 5 – IL titolare di concessione del posteggio è tenuto , a norma di legge, al versamento della tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche e della Tassa Rifiuti Solidi Urbani.

La quantificazione delle misure di imposizione è effettuata annualmente dalla Giunta Comunale ???????', in sede di predisposizione del Bilancio di Previsione, sulla base delle norme di Legge e Regolamento, nel rispetto dei relativi minimi e massimi.

Si applicano le disposizioni di cui al D.lgs 507/93 e successive integrazioni e modificazioni.

L'omesso versamento dei tributi, alle scadenze di legge, per un periodo non superiore a mesi 6 (sei) comporterà la decadenza dalla concessione oggetto del presente atto. ???????????

Tutto ciò è al di fuori della esazione relativa al pagamento annuale del canone identificato e quantificato dall'amministrazione comunale, il quale potrà essere soggetto ad eventuale comunale, il quale potrà essere soggetto ad eventuale aggiornamenti nei vari anni. ???????

Art. 6 – Il concessionario deve prestare una cauzione o polizza fideiussoria nelle forme previste dalle vigenti disposizioni pari ad una annualità della tassa di cui all'art. 5. La cauzione resta a garanzia di eventuali risarcimenti danni e per inottemperanza nelle opere di manutenzione ordinaria. L'incameramento della cauzione o di parte di essa è disposto con determinazione del Dirigente del settore.

Il concessionario è obbligato a versare un canone annuale per l'utilizzo dei servizi messi a disposizione dall'amministrazione comunale (fornitura d'acqua, energia elettrica, custodia, etc.). La misura del canone annuale è determinata annualmente dall'amministrazione avuto riguardo alle diverse dimensioni dei posteggi occupati.

Il canone annuale va assolto mediante versamento bollettino postale ogni quattro mesi, da eseguirsi entro il 31 dicembre di ogni anno.

Nell'ipotesi di cessazione dell'occupazione il concessionario ha diritto all'abbuono – rimborso del canone versato ed afferente ai mesi non usufruiti. A tal fine ciascun mese si intende fruito nell'ipotesi in cui la domanda di cessazione pervenga oltre il giorno 15.

Art. 7 – All'interno dell'area mercatale, durante le ore di attività, è proibita la circolazione di ogni automezzo o veicolo, anche per il trasporto merci. Non sono considerati veicoli i presidi sanitari per i portatori di handicap, anche se a motore.

Lo scarico e carico delle merci destinate ai punti di vendita verrà effettuato in orario antecedente l'inizio delle vendite e dopo il termine delle stesse.

Art. 8 – Gli orari per lo scarico e il carico delle merci destinate ai punti di vendita verrà effettuato in orario antecedente l'inizio delle vendite e dopo il termine delle stesse, e precisamente dalle ore 6,00 alle ore 8,00 e dalle ore 13,00 alle ore 15,00. In tale periodo vigerà divieto di transito nell'area mercatale in cui insiste il parcheggio degli operatori commerciali, tranne che per loro stessi.

Tali orari saranno suscettibili delle modifiche da concordarsi, previo accordo tra il comitato degli operatori ed il Comune di Modugno, secondo le reciproche esigenze.

Art. 9 – Il Comune non assume responsabilità per danni, sottrazioni e deperimenti dei prodotti, furti di attrezzature o altro, che dovessero comunque verificarsi.

Il Comune non è responsabile per danni a cose o persone, operatori commerciali o frequentatori, che possono verificarsi all'interno dell'area mercatale.

Art. 10 – Al titolare della concessione del posteggio è fatto obbligo di:

- occupare la piazzola o box in concessione solo con merci, oggetti ed attrezzature strettamente necessarie alla vendita; le merci dovranno essere esposte entro i 50 centimetri il fronte espositivo dell'area concessa ed in modo da non coprire la visuale delle altre attività confinanti;
- non ingombrare lo spazio riservato per il passaggio degli acquirenti;
- non accendere fuochi all'interno del Mercato;
- non richiamare gli acquirenti con grida o con altre forme sonore;
- non turbare l'ordine del mercato;
- osservare e far osservare ai collaboratori tutte le norme igienico sanitarie nell'esercizio della vendita;

- non introdurre cani o altri animali nel mercato;
- di tenere le bilance bene alla vista del pubblico;
- conservare in buono stato il banco di vendita, gli oggetti, le attrezzature, i muri, le colonne ed il pavimento di propria pertinenza e non arrecare danni alle strutture del Mercato. Gli eventuali danni provocati dal titolare, dai suoi familiari, dai suoi dipendenti, collaboratori o dai soci dovranno essere riparati immediatamente a spese del concessionario di posteggio.

Il posteggio non dovrà mai rimanere incustodito durante l'orario di apertura del mercato.

I rifiuti devono essere riposti, a cura di ogni singolo operatore, negli appositi contenitori all'esterno del Mercato per essere ritirati dagli addetti al servizio. Ogni operatore ha l'obbligo di provvedere autonomamente alla raccolta del materiale di scarto derivato dalla vendita all'interno dei posteggi o box, nell'osservanza dei dettati normativi relativi alla raccolta differenziata. Gli operatori del settore "pesce" e "carne", inoltre, devono provvedere per gli scarti relativi alla propria attività, ad avvalersi del servizio di raccolta di ditte specializzate.

Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.

Il concessionario è tenuto a stipulare idonea polizza di assicurazione per le responsabilità civili.

Art. 11 – Cessata la concessione del posteggio questo dovrà essere ripristinato nel suo assetto originario a cura dell'ultimo concessionario, nei termini temporali assegnati dal Comune, salvo che il subentrante non rilevi le strutture esistenti.

In caso di decadenza o revoca, il concessionario è tenuto, entro il termine assegnato dal Comune, a lasciare libero il posteggio.

Scaduto il termine assegnato, ove sul posteggio permangano attrezzature, merci od altro, sarà disposta da loro la rimozione con spese, comprese quelle per il trasporto e la custodia, a carico del concessionario revocato o decaduto.

Art. 12 - La concessione del posteggio decade al verificarsi di uno dei seguenti casi:

- Nel caso in cui il titolare non inizia l'attività entro 30 giorni dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
- Nel caso di mancata apertura dell'attività di vendita al pubblico nei giorni lavorativi e nel rispetto dell'orario stabilito, salvo giustificati motivi quali: malattia, gravidanza, o ferie (per quest'ultima fattispecie è concesso un massimo di trenta giorni lavorativi all'anno) che devono essere giustificate mediante la presentazione agli uffici competenti di relativa documentazione. In mancanza si applicheranno le prescrizioni di cui all'art. 9 della Legge Regionale n. 18/01.

-

Art. 13 – La concessione del posteggio presso il Mercato è revocata, previa diffida, al verificarsi di uno dei seguenti casi:

- Mancato pagamento degli oneri finanziari posti a carico del concessionario come stabilito nei precedenti artt. 5 e 6, mancata integrazione della cauzione o mancato pagamento di altre spese addebitate;
- Mancato adeguamento delle strutture insistenti sul posteggio alle prescrizioni tecniche ed igienico sanitarie vigenti;
- In caso di ripetute inosservanze a quanto stabilito nel precedente art. 4 del Regolamento del Mercato giornaliero alimentare.

-

Art. 14 – Le concessioni del posteggio sono revocabili in qualsiasi momento per motivi di pubblico interesse senza oneri per il Comune.

Art. 15 – Sempre agli effetti del presente atto ed ai sensi del D.P.R. n. 784 del 2.11.1976 e successive modifiche ed integrazioni, le costituite parti dichiarano sotto la propria responsabilità di essere iscritte all'Anagrafe Tributaria come segue:

Comune di Modugno - Piazza del Popolo n. 16 C.F. 80017070725
_____ nato a Modugno il _____ e ivi residente in via
_____ n. _____ codice fiscale _____ P.iva _____.

Art. 16 – Per ogni eventuale controversia che dovesse sorgere tra il Comune di Modugno e il concessionario sig. _____ il Foro competente è quello di Modugno.

Art. 17 - Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131 del 26.4.1986 trattandosi di operazione assoggettata ad IVA. In quanto tale, l'eventuale registrazione avverrà a tassa fissa ai sensi dell'art. 40 del richiamato D.P.R. n. 131 del 26.4.1986.

Art. 18 - Tutte le spese del presente atto sono a carico del concessionario.

Art. 19 - Per quanto non espressamente previsto valgono le indicazioni e le disposizioni in materia previste dalle Leggi Nazionali e Regionali e dal Regolamento Comunale.

Art. 20 - Il presente atto viene redatto in duplice esemplare originale in bollo, di cui uno viene consegnato al concessionario contestualmente alla sottoscrizione dello stesso.

Atto letto, approvato e sottoscritto dalle parti.

Il Dirigente Il settore Attività Produttive

(Dott. Ing. Giuseppe CAPRIULO)

Il Concessionario

(sig. _____)

COMUNE DI MODUGNO

REGOLAMENTO DEL MERCATO GIORNALIERO ALIMENTARE

INDICE

Art. 1 - definizione del mercato	pag. 1
Art. 2 - Assegnazione dei posteggi	pag. 2
Art. 3 - Gestione del Mercato	pag. 2
Art. 4 - Obblighi del concessionario del posteggio	pag. 3
Art. 5 - Responsabilità	pag. 4
Art. 6 - Orari	pag. 4
Art. 7 - Divieto di accesso agli automezzi	pag. 5
Art. 8 - Tassa per occupazione del suolo pubblico	pag. 5
Art. 9 - Altri Oneri finanziari a carico dei concessionari di posteggio	pag. 5
Art. 10 - Decadenza e revoca della concessione del posteggio	pag. 6
Art. 11 - Obblighi del concessionario nel caso di decadenza o revoca	pag. 7
Art. 12 - Tenuta e consultazione del ruolino di mercato	pag. 7
Art. 13 - Registrazione delle presenze	pag. 7
Art. 14 - Revoca del posteggio per motivo di pubblico interesse	pag. 7
Art. 15 - Sanzioni	pag. 8
Art. 16 - Attività propositiva, istruttoria, esecutiva e di vigilanza	pag. 9
Art. 17 - Norme transitorie e finali	pag. 10

COMUNE DI MODUGNO

REGOLAMENTO DEL MERCATO GIORNALIERO ALIMENTARE

Art. 1

(DEFINIZIONE DEL MERCATO)

1. Il Mercato di via X Marzo è un bene immobile appartenente al demanio pubblico del Comune in cui sono collocati posteggi attrezzati a "posto fisso" che vengono dati in concessione decennale ad operatori commerciali con provvedimenti autorizzativi all'occupazione del suolo pubblico per esercitarvi la vendita giornaliera al minuto dei prodotti del settore alimentare e generi complementari.

2. Il mercato è composto di 8 box in muratura e 26 piazzole, oltre a 2 spazi di ridotte dimensioni riservati ai produttori agricoli, che vengono identificati

seconda la planimetria e tavola allegata, nella quale è indicata la superficie e la categoria merceologica per la quale è esercitata la vendita. La concessione del posteggio dà diritto altresì alla utilizzazione dei servizi e spazi comuni.

3. Possono essere consentite l'attività di somministrazione di alimenti e bevande e l'erogazione di pubblici servizi e, in generale, tutte le attività di servizio complementari e compatibili con la distribuzione commerciale.

4. Nel rispetto delle norme igienico sanitarie ed amministrative, nelle aree libere potrà essere consentita l'occupazione temporanea di piccoli spazi per la vendita di altre merci e la somministrazione di alimenti e bevande, anche per fini promozionali.

ART. 2

(ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI)

1. Nel mercato di via X Marzo sono trasferiti gli operatori del mercato di Corso Umberto I ed i titolari di autorizzazione del mercato del pesce di piazza R. Vescovo, già soppresso a seguito della ristrutturazione della piazza. **COMMA ANNULLATO**

2. Nel trasferimento del mercato si dovrà garantire l'adeguata sistemazione di tutti i titolari di posteggio possibilmente nelle stesse posizioni precedentemente assegnate in Corso Umberto I o in base ad accordo tra gli stessi operatori. In mancanza di accordo si procederà d'ufficio. **COMMA ANNULLATO**

1. (Al di fuori dei casi di cui ai precedenti commi 1 e 2,)- parole eliminate)

1. Le concessioni dei posteggi presso il Mercato agli operatori commerciali sono rilasciate in base alle disposizioni di cui agli art. 5 e 6 del "Regolamento comunale in materia di commercio su aree pubbliche".

2. (Al di fuori dei casi di cui ai precedenti commi 1 e 2,)parole eliminate)

2. Le concessioni dei posteggi, di durata **decennale**, presso il Mercato ai produttori agricoli sono rilasciate, in base alle disposizioni di cui all'art. 16 del "Regolamento comunale in materia di commercio su aree pubbliche".

Art. 3

(GESTIONE DEL MERCATO)

1. Le strutture mobili ed immobili di proprietà comunale sono installate e mantenute in condizioni di funzionalità da parte del Comune che ne cura la manutenzione e conservazione, fatta eccezione per quanto posto a carico dei concessionari nei commi successivi e salvo intese fra Comune ed operatori commerciali del mercato, oggetto di apposita convenzione, con cui tutti o parte degli interventi del Comune potranno essere effettuati dagli operatori stessi.

2. il concessionario ha l'obbligo di allestire ed attrezzare a proprie spese la piazzola o il box per la vendita dei generi previsti dall'autorizzazione risultanti dalla concessione del posteggio, conformandosi alle disposizioni tecniche ed igienico - sanitarie vigenti; tali attrezzature e l'arredo restano di proprietà del concessionario.

3. Sono parimenti a carico dei concessionari le spese per la piccola manutenzione e per la manutenzione ordinaria relativa alla piazzola o box assegnato.

4. Potrà essere consentito ai concessionari delle piazzole di installare sull'area assegnata strutture prefabbricate amovibili, per la chiusura e protezione dell'area, nel rispetto delle indicazioni fornite dall'Ufficio Tecnico Comunale.

5. "Le suddette spese verranno anticipate dal concessionario il quale potrà compensarle con il canone di concessione.

6. Cessata la concessione del posteggio questo dovrà essere ripristinato nel suo assetto originario a cura dell'ultimo concessionario, nei termini temporali assegnati dal Comune, salvo che il subentrante non rilevi le strutture esistenti. CANCELLARE QUESTO COMMA

7. I servizi relativi al funzionamento del mercato sono erogati dal Comune, che può gestirli in forma diretta o altra forma.

8. Il Comune potrà approvare apposita convenzione con associazioni degli operatori concessionari o di categoria degli operatori, Consorzi o Cooperativa di operatori su aree pubbliche per la gestione dei servizi relativi al funzionamento del mercato.

9. Nel caso di cui al precedente comma 7, resta ferma l'esclusiva competenza del Comune nel rilascio delle autorizzazioni e concessioni dei posteggi.

10. E' vietata l'apposizione di cartelli pubblicitari all'entrata del mercato, salvo quelli autorizzati dall'Amministrazione Comunale.

ART. 4 (OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO DEL POSTEGGIO)

1. Al titolare della concessione del posteggio presso il Mercato è fatto obbligo di:

- occupare la piazzola o box in concessione solo con merci, oggetti ed attrezzature strettamente necessarie alla vendita; le merci dovranno essere esposte entro i 50 centimetri il fronte espositivo dell'area concessa ed in modo da non coprire la visuale delle altre attività confinanti;
- non ingombrare lo spazio riservato per il passaggio degli acquirenti;
- non accendere fuochi all'interno del Mercato;
- non richiamare gli acquirenti con grida o altre forme sonore;
- non turbare l'ordine del Mercato;
- osservare e far osservare ai collaboratori tutte le norme igienico sanitarie nell'esercizio della vendita;
- non introdurre cani o altri animali nel mercato;
- **di (eliminare)** tenere le bilance bene alla vista del pubblico;

- conservare in buono stato il banco di vendita, gli oggetti, le attrezzature, i muri, le colonne ed il pavimento di propria pertinenza e non arrecare danni alle strutture del Mercato. Gli eventuali danni provocati dal titolare, dai suoi familiari, dai suoi dipendenti, collaboratori o dai soci dovranno essere riparati immediatamente a spese del concessionario di posteggio.

- **non modificare la destinazione della categoria merceologica di vendita senza la preventiva autorizzazione**

In caso di ritardo nelle opere di risanamento potrà provvedere l'Amministrazione Comunale con addebito al concessionario delle spese sostenute.

2. Il concessionario non dovrà mai lasciare incustodito il posteggio durante l'orario di vendita.

Gli operatori devono munirsi giornalmente di una busta per rifiuti numerata. Al termine della giornata gli stessi operatori devono provvedere a pulire il proprio posteggio inserendo i rifiuti nella predetta busta numerata. Sono esclusi da questa disposizione gli operatori dei settori "pesce" e "carne".

3. I Rifiuti devono essere riposti, a cura di ogni singolo operatore, negli appositi contenitori all'esterno del Mercato per essere ritirati dagli addetti al servizio. Ogni operatore ha l'obbligo di provvedere autonomamente alla raccolta del materiale di scarto derivato dalla vendita all'interno dei posteggi o dei box, nell'osservanza dei dettati normativi relativi alla raccolta differenziata. Gli operatori dei settori "pesce" e "carne", inoltre, devono provvedere, per gli scarti relativi alla propria attività, ad avvalersi del servizio di raccolta di ditte specializzate.

4. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.

5. **"Alla chiusura della giornata di lavoro i concessionari dovranno lasciare libero il posteggio da attrezzature e merci"**

ART. 5 (RESPONSABILITÀ)

1. Il Comune non assume responsabilità per danni, sottrazioni e deperimenti dei prodotti, furti di attrezzature o altro, che dovessero comunque verificarsi sia durante le ore di lavoro sia nelle ore di chiusura per le attrezzature e le merci lasciate nel mercato.

2. Il Comune non è responsabile per danni a cose o persone, operatori commerciali o frequentatori, che possono verificarsi all'interno dell'area mercatale, per cause imputabili ai concessionari.

3. Il concessionario è tenuto a stipulare idonea polizza di assicurazione per le responsabilità civili.

4. Le responsabilità saranno meglio specificate nella convenzione a stipularsi.

ART. 6 (ORARI)

1. Lo scarico e carico delle merci destinate ai punti di vendita verrà effettuato in orario antecedente l'inizio delle vendite e dopo il termine delle stesse.

Gli orari per lo scarico e il carico delle merci destinate ai punti di vendita verrà effettuato in orario antecedente l'inizio delle vendite e dopo il termine delle stesse, e precisamente dalle ore 6,00 alle ore 8,00 e dalle ore 13,00 alle ore 15,00. In tale periodo vigerà divieto di transito nell'area mercatale in cui insiste il parcheggio degli operatori commerciali, tranne che per loro stessi.

Tali orari saranno suscettibili delle modifiche da concordarsi, previo accordo tra il comitato degli operatori ed il Comune di Modugno, secondo le reciproche esigenze.

ART.7 (DIVIETO DI ACCESSO AGLI AUTOMEZZI)

1. All'interno dell'area mercatale, sia durante le ore di attività sia nelle ore di chiusura del mercato, è proibita la circolazione di ogni automezzo o veicolo, anche per il trasporto merci. Non sono da considerarsi veicoli i presidi sanitari per i portatori di handicap, anche se a motore.

2. Lo scarico e carico delle merci destinate ai punti di vendita verrà effettuato in orario antecedente l'inizio delle vendite e dopo il termine delle stesse.

3. Gli orari per lo scarico e carico delle merci, di cui al precedente comma, saranno concordati con gli stessi operatori del Mercato.

Art. 8 (TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO – TARSU)

1. I titolari di concessione di posteggio presso il Mercato sono tenuti al versamento della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche della Tassa Rifiuti Solidi Urbani.

2. La misura delle tasse è determinata annualmente dall'Amministrazione entro i limiti di legge.

3. Le modalità di corresponsione delle tasse sono disciplinate dalla legge, nonché, dal Regolamento Comunale per la disciplina della tassa occupazione spazi e aree pubbliche e tarsu. +

4. Si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 9 (ALTRI ONERI FINANZIARI A CARICO DEL CONCESSIONARIO DEL POSTEGGIO)

1. Il concessionario deve prestare una cauzione o polizza fidejussoria nelle forme previste dalle vigenti disposizioni pari ad una annualità delle tasse di cui all'art. 8. La cauzione resta a garanzia di eventuali risarcimenti danni e per inottemperanza nelle opere di manutenzione ordinaria. L'incameramento della cauzione o di parte di essa è disposto con determinazione del Dirigente del Settore.

2. Copia della polizza deve essere depositata annualmente presso gli uffici delle "Attività Produttive del Comune" entro il 31 gennaio di ogni anno il quale dovrà istituire una scheda di controllo del suddetto deposito"

3. il concessionario è obbligato a versare un canone annuale per l'utilizzo dei servizi messi a disposizione dall'Amministrazione (fornitura d'acqua, energia elettrica, (custodia,)ELIMINARE etc..).

4. Le spese di cui al successivo comma 8 devono essere determinate sulla base del consuntivo dell'anno precedente. Ogni fine anno l'amministrazione provvederà a verificare le spese effettivamente sostenute provvedendo all'accredito/addebito delle differenze.

5. Le eventuali spese di guardiania dell'immobile e spese straordinarie resteranno a totale carico dell'Amministrazione Comunale, salvo l'ipotesi di cui al comma 2 del precedente art. 5.

6. I concessionari potranno istituire a proprie spese la guardiania per le proprie attività con contratto con società terze o con consorzio o cooperativa costituita fra gli stessi operatori.

7. L'Amministrazione Comunale in accordo con gli operatori commerciali potranno istituire una guardiania comune per l'immobile e per le attrezzature e merci concordando la ripartizione delle spese.

8. La misura del canone annuale di cui al comma sub 3 è determinata annualmente dall'Amministrazione avuto riguardo alle spese complessive da sostenere, alle diverse dimensioni dei posteggi occupati e alla tipologia dei posteggi (coperti o scoperti).

9. La misura del canone è suddivisa in base al numero complessivo dei posteggi. Nella eventualità di posteggi non occupati, il relativo canone di competenza resterà a carico dell'Amministrazione Comunale.

5. Il canone annuale di cui al precedente comma sub 2, 3 e 4 annullare va assolto mediante un unico versamento annuale da eseguirsi entro il 30 giugno di ogni anno

SOSTITUIRE CON

10. Il canone annuale di cui al precedente comma sub 1 va assolto mediante tre versamenti quadrimestrali da eseguirsi entro il primo giorno del quadrimestre.

In caso di ritardato pagamento verrà addebitato l'interesse al tasso legale per i giorni di ritardo.

11. Nell'ipotesi di cessazione dell'occupazione il concessionario ha diritto all'abbuono - rimborso del canone versato ed afferente ai mesi non usufruiti. A tal fine ciascun mese si intende fruito nell'ipotesi in cui la domanda di cessazione pervenga oltre il giorno 15.

12. Nell'ipotesi di trasferimento a qualsiasi titolo della concessione (cessione di azienda o ramo di azienda, donazione, successione,

locazione, etc), il subentrante deve dichiarare di avere preso conoscenza della normativa relativa al regolamento comunale del mercato giornaliero alimentare e rimane obbligato al pagamento di tutti i canoni e relativi interessi non versati dal precedente concessionario.

ART. 10 (DECADENZA E REVOCA DELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO)

1. La concessione del posteggio presso il Mercato. decade al verificarsi di uno dei seguenti casi:

- nel caso in cui il titolare non inizia l'attività entro 30 giorni dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
- nel caso di mancata apertura dell'attività di vendita al pubblico nei giorni lavorativi e nel rispetto dell'orario stabilito, salvo giustificati motivi quali: malattia, gravidanza, o ferie (per quest'ultima fattispecie è concesso un massimo di 30 giorni lavorativi all'anno) che devono essere giustificate mediante la presentazione agli uffici competenti di relativa documentazione. In mancanza si applicheranno le presunzioni di cui all'art. 9 della Legge Regionale

2. La concessione del posteggio presso il Mercato è revocata, previa diffida, al verificarsi di uno dei seguenti casi:

- mancato pagamento degli oneri finanziari posti a carico del concessionario come stabilito nei precedenti art. 8 e 9;
- mancata integrazione della cauzione;
- mancato pagamento di altre spese addebitate;
- mancato adeguamento delle strutture insistenti sul posteggio alle prescrizioni tecniche ed igienico - sanitarie vigenti;
- ripetute inosservanze a quanto stabilito nel precedente art. 4, con un massimo di tre inosservanze nel corso dell'anno solare.
- nel caso di mancata sottoscrizione e deposito della polizza di assicurazione per responsabilità civili di cui al comma 2 dell'art. 9.

3. I produttori agricoli che si assentano dal mercato per insufficiente produzione dovuta a cause stagionali o climatiche conservano comunque il diritto al posteggio.

ART. 11 (OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO NEL CASO DI DECADENZA O REVOCA)

1. In caso di decadenza o revoca, il concessionario è tenuto, entro il termine assegnato dal Comune, a lasciare libero il posteggio.

2. Scaduto il termine assegnato, ove sul posteggio permangono attrezzature, merci od altro, sarà disposta la loro rimozione con spese, comprese quelle per il trasporto e la custodia, a carico del concessionario revocato o decaduto.

ART. 12 (TENUTA E CONSULTAZIONE DEL RUOLINO DI MERCATO)

1. Presso l'ufficio Commercio deve essere tenuto a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse, la planimetria di mercato con l'indicazione dei posteggi, nonché la Pianta organica (Ruolino) con indicati i dati di assegnazione di ogni concessione, la superficie assegnata, la data di scadenza.
2. Ogni qualvolta siano assunti provvedimenti comunali al riguardo, l'ufficio Commercio ha l'obbligo di provvedere all'aggiornamento del Ruolino.
3. Copie della planimetria e del Ruolino sono depositate presso il Comando di Polizia municipale per il Servizio di Vigilanza.

ART.13 (REGISTRAZIONE DELLE PRESENZE)

1. A cura del personale di vigilanza sarà tenuto il registro del mercato nel quale saranno annotate le presenze degli operatori concessionari del posteggio.

ART. 14 (REVOCA DEL POSTEGGIO PER MOTIVO DI PUBBLICO INTERESSE)

1. Le concessioni del posteggio sono revocabili in qualsiasi momento per motivi di pubblico interesse senza oneri per il Comune.

ART. 15 (SANZIONI)

1. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dalla autorizzazione stessa, nonché senza l'autorizzazione o il permesso di cui all'articolo 28, commi 9 e 10 del Decreto Legislativo 114/98, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.582,00 euro a 15.493,00 euro e con la confisca delle attrezzature e della merce.
2. Il coadiutore, dipendente o socio di società che svolga attività di vendita in luogo del titolare sfornito di delega dello stesso titolare e/o del titolo originale dell'autorizzazione, come disposto all'articolo 4, comma 5 della legge regionale 18/01, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.582,00 euro a 15.493,00 euro e con la confisca delle attrezzature e della merce.
3. Chiunque pone in vendita prodotti diversi da quelli previsti per il posteggio assegnato è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 516,00 euro a 3.098,00 euro.
4. E' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 258,00 euro a 1.549,00 euro:
 - a) il subentrante nell'autorizzazione, in possesso dei previsti requisiti soggettivi, che inizi a esercitare l'attività prima di aver provveduto a inoltrare al Comune le comunicazioni previste agli articoli 7 e 8, comma 6 della Legge Regionale 18/01;
 - b) il titolare di autorizzazione che, in caso di cambio di residenza, omette di darne comunicazione al Comune nel termine di trenta giorni previsto all'articolo 7, comma 6 e all'articolo 8, comma 5 della Legge Regionale 18/01.

5. E' inoltre punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 60,00 a euro 300,00:

a) Coloro che non hanno provveduto a quanto stabilito dal comma 5 dell'art. 4

b) coloro che non hanno provveduto al deposito della fideiussione entro i termini previsti dal comma 2 dell'art. 9

6. Fatto salvo quanto previsto nei precedenti commi 1, 2, 3 e 4 e nell'art. 29 del Decreto Legislativo 114/98, le violazioni agli obblighi di cui al precedente art. 4 ed ai divieti di cui al precedente art. 7 sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa nella misura da 258,00 euro a 1.549,00 euro.

7. Per gli effetti di cui al comma 1 dell'art. 29 del. Decreto Legislativo 114/98, non fa parte delle attrezzature oggetto di confisca il veicolo utilizzato per il trasporto dei prodotti posti in vendita, anche se sosta nello stesso posteggio.

8. Nei casi in cui è previsto che si debba procedere alla vendita o distruzione delle cose sequestrate o confiscate, esse devono essere distrutte qualora il loro valore non superi i 516,00 euro. Equivale alla distruzione delle cose sequestrate o confiscate la devoluzione di esse ai fini assistenziali o di beneficenza a favore di soggetti, aventi o meno personalità giuridica, che perseguono tali fini.

9. Per l'accertamento delle sanzioni e la contestazione delle infrazioni, la notifica dei verbali, la procedura di pagamento e la riscossione coattiva, si applicano le norme di cui alla legge 24/11/81, n. 689 e successive variazioni ed integrazioni.

10. Le competenze in materia di violazioni alle norme del commercio su aree pubbliche sono del Comune; spettano al Comune i proventi derivanti dai pagamenti delle relative sanzioni.

ART. 16 (ATTIVITÀ PROPOSITIVA, ISTRUTTORIA, ESECUTIVA E DI VIGILANZA)

1. L'attività propositiva, istruttoria ed esecutiva preordinata all'esercizio delle funzioni di competenza del Comune derivanti da leggi dello Stato e della Regione vengono espletate dal Settore Attività Produttive.

2. L'attività di vigilanza e la direzione dei mercati è affidata alla Polizia Municipale.

3. La vendita e la somministrazione dei generi alimentari è soggetta alla vigilanza ed al controllo dell'autorità sanitaria.

ART. 17 (NORME TRANSITORIE E FINALI)

1. In aree libere interne al mercato potranno essere individuati e delimitati posteggi da assegnare, anche a rotazione, ai rivenditori forniti di autorizzazione di tipo B ex legge 112/91, che operano in Corso Umberto I senza utilizzo di automarket o mezzi attrezzati. Tali posteggi in caso di cessazione non saranno riassegnati.

ANNULLARE E SOSTITUIRE CON

1. In aree libere all'interno del mercato potranno essere autorizzati a mantenere la concessione dei posteggi per rivenditori forniti di autorizzazione di tipo B ex legge 112/91 forniti di automarket solo per quei rivenditori già autorizzati alla data odierna.

Tali posteggi non potranno essere trasferiti (salvo in caso di successione ereditaria) e, in caso di cessazione, non saranno riassegnati.

2. Nel caso di cui al precedente comma 1, gli operatori saranno soggetti al solo pagamento della tassa di occupazione suolo pubblico.

3. Per quanto non espressamente previsto valgono le indicazioni e le disposizioni nazionali e regionali in materia ed il Regolamento comunale in materia di commercio su aree pubbliche.

COMUNE DI MODUGNO
PROVINCIA DI BARI

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE DELCONSIGLIO

f.to Dr. Pietro ACQUAFREDDA

f.to Vito DEL ZOTTI

UFFICIO DI RAGIONERIA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, 40 comma, del D.Lgs. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria della spesa di cui al presente provvedimento.

f.to IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE

Dott. Fulvio GESMUNDO

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Modugno, lì l'Istruttore

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

- E' affissa all' Albo Pretorio Comunale per 15 gg. dal _____
come prescritto dall' art.124 comma 1° D.Lgs.267/2000

Il Segretario Generale f.to Dr- Pietro ACQUAFREDDA

Suggerimenti per le Modifiche al regolamento del Mercato Giornaliero Alimentare

Poiché il trasferimento è avvenuto già da diversi anni non è più necessario lasciare nel regolamento l'affermazione che il trasferimento debba avvenire in accordo con le parti.

Di conseguenza

Art. 2 - Assegnazione dei posteggi

Eliminare il comma 1 e comma 2

1. Nel mercato di via X Marzo sono trasferiti gli operatori del mercato di Corso Umberto I ed i titolari di autorizzazione del mercato del pesce di piazza R. Vescovo, già soppresso a seguito della ristrutturazione della piazza.
2. Nel trasferimento del mercato si dovrà garantire l'adeguata sistemazione di tutti i titolari di posteggio possibilmente nelle stesse posizioni precedentemente assegnate in Corso Umberto I o in base ad accordo tra gli stessi operatori. In mancanza di accordo si procederà d'ufficio.

Art. 2 – comma 3 modificarlo in comma 1

Art. 2 dall'attuale comma 1 eliminare le parole

"Al di fuori dei casi di cui ai precedenti commi 1 e 2,"

Art. 2 – comma 4 modificarlo in comma 2

Art. 2 dall'attuale comma 2 eliminare le parole

"Al di fuori dei casi di cui ai precedenti commi 1 e 2,"

Art. 2 – all'attuale comma 2 sostituire la parola "annuale" con la parola "decennale"

Art. 3 aggiungere il comma 5

5. "Le suddette spese verranno anticipate dal concessionario il quale potrà compensarle con il canone di concessione.

Art. 3 annullare il comma 6

6. Cessata la concessione del posteggio questo dovrà essere ripristinato nel suo assetto originario a cura dell'ultimo concessionario, nei termini temporali assegnati dal Comune, salvo che il subentrante non rilevi le strutture esistenti.

Art. 4 – comma 1

Eliminare all'ottavo interlinea la parola
"di"

ART. 4 – Aggiungere nel comma 1 il seguente interlinea

"- non modificare la destinazione della categoria merceologica di vendita senza la preventiva autorizzazione"

**Art. 4 comma 1 – aggiungere al termine del comma 1
il seguente periodo**

In caso di ritardo nelle opere di risanamento potrà provvedere l'Amministrazione Comunale con addebito al concessionario delle spese sostenute.

Art. 4 sostituire l'attuale comma 3 con il seguente

5. Gli operatori devono munirsi giornalmente di una busta per rifiuti numerata. Al termine della giornata gli stessi operatori devono provvedere a pulire il proprio posteggio inserendo i rifiuti nella predetta busta numerata. Sono esclusi da questa disposizione gli operatori dei settori "pesce" e "carne".

Art. 4 – modifica i commi 3 e 4 con 4 e 5

Art. 4 aggiungere il comma 6

6) "Alla chiusura della giornata di lavoro i concessionari dovranno lasciare libero il posteggio da attrezzature e merci"

Art. 5 – comma 1 - aggiungere il seguente periodo

sia durante le ore di lavoro sia nelle ore di chiusura per le attrezzature e le merci lasciate nel mercato.

Art. 5 – sostituire il comma 3 con il seguente

Il concessionario è tenuto a stipulare idonea polizza di assicurazione per le responsabilità civili.

Art. 5 - modificare il comma 3 con comma 4

ART. 6 – Sostituire l'art. 1 con il seguente

1. Lo scarico e carico delle merci destinate ai punti di vendita verrà effettuato in orario antecedente l'inizio delle vendite e dopo il termine delle stesse.

Gli orari per lo scarico e il carico delle merci destinate ai punti di vendita verrà effettuato in orario antecedente l'inizio delle vendite e dopo il termine delle stesse, e precisamente dalle ore 6,00 alle ore 8,00 e dalle ore 13,00 alle ore 15,00. In tale periodo vigerà divieto di transito nell'area mercatale in cui insiste il parcheggio degli operatori commerciali, tranne che per loro stessi.

Tali orari saranno suscettibili delle modifiche da concordarsi, previo accordo tra il comitato degli operatori ed il Comune di Modugno, secondo le reciproche esigenze.

Art. 7 comma 1

Dopo le parole "All'interno dell'area mercatale," aggiungere le seguenti parole

.... "sia durante le ore di attività sia nelle ore di chiusura del mercato"

Art. 8 – titolo

Modificare il titolo dell'art 8 in

"(Tassa per l'occupazione di suolo pubblico e TARSU)"

Art. 8 – comma 1

Al termine del comma 1 aggiungere il seguente capoverso

"e della Tassa Rifiuti Solidi Urbani".

Art. 9- aggiungere il seguente comma 2

2. Copia della polizza deve essere depositata annualmente presso gli uffici delle "Attività Produttive del Comune" entro il 31 gennaio di ogni anno il quale dovrà istituire una scheda di controllo del suddetto deposito"

Poiché l'immobile è di proprietà del Comune, eventuali spese di custodia e di spese straordinarie resteranno a carico del Comune. Pertanto

Art. 9 - sostituire l'attuale comma 2 con il comma 3

**Eliminare al termine dell'attuale comma 3 la parola
"custodia"**

Art. 9 – sostituire il comma 4 con il seguente

4. Le spese di cui al successivo comma 8 devono essere determinate sulla base del consuntivo dell'anno precedente. Ogni fine anno l'amministrazione provvederà a verificare le spese effettivamente sostenute provvedendo all'accredito/addebito delle differenze.

Art. 9 – sostituire il comma 5 con il seguente

5. Le eventuali spese di guardiania dell'immobile e spese straordinarie resteranno a totale carico dell'Amministrazione Comunale, salvo l'ipotesi di cui al comma 2 del precedente art. 5.

ART. 9 – aggiungere il comma 6

6. I concessionari potranno istituire a proprie spese la guardiania per le proprie attività con contratto con società terze o con consorzio o cooperativa costituita fra gli stessi operatori.

Art. 9 – aggiungere il comma 7

7. L'Amministrazione Comunale in accordo con gli operatori commerciali potranno istituire una guardiania comune per l'immobile e per le attrezzature e merci concordando la ripartizione delle spese.

Art. 9 – sostituire l'attuale comma 3 con il comma 8

8. La misura del canone annuale di cui al comma sub 3 è determinata annualmente dall'Amministrazione avuto riguardo alle spese complessive da sostenere, alle diverse dimensioni dei posteggi occupati e alla tipologia dei posteggi (coperti o scoperti).

Art. 9 – aggiungere il comma 9

9 . La misura del canone è suddivisa in base al numero complessivo dei posteggi. Nella eventualità di posteggi non occupati, il relativo canone di competenza resterà a carico dell'Amministrazione Comunale.

ART. 9 - sostituire l'attuale comma 4 con il seguente comma 10

10. Il canone annuale di cui al precedente comma sub 3 va assolto mediante tre versamenti quadrimestrali da eseguirsi entro il primo giorno del quadrimestre.

In caso di ritardato pagamento verrà addebitato l'interesse al tasso legale per i giorni di ritardo.

ART. 9 – sostituire l'attuale comma 5 con il comma 11

Art. 9 – aggiungere il comma 12

13. Nell'ipotesi di trasferimento a qualsiasi titolo della concessione (cessione di azienda o ramo di azienda, donazione, successione, locazione, etc), il subentrante deve dichiarare di avere preso conoscenza della normativa relativa al regolamento comunale del mercato giornaliero alimentare e rimane obbligato al pagamento di tutti i canoni e relativi interessi non versati dal precedente concessionario.

ART. 10 – eliminare al comma 2 al quinto interlinea le parole

“in caso di”

ripetute inosservanze

Art. 10 -Al comma 2 aggiungere al quinto interlinea aggiungere dopo le parole “art. 14” le seguenti parole:

-”con un massimo di”

ART. 10 – aggiungere la seguente interlinea

- nel caso di mancata sottoscrizione e deposito della polizza di assicurazione per responsabilità civili di cui al comma 2 dell'art. 9.

ART. 15 – sostituire il comma 5 con il seguente:

5. E' inoltre punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 60,00 a euro 300,00:

- a) Coloro che non hanno provveduto a quanto stabilito dal comma 5 dell'art. 4
- b) coloro che non hanno provveduto al deposito della fideiussione entro i termini previsti dal comma 2 dell'art. 9

ART. 15 – sostituire i numeri dei comma 5 – 6 – 7 – 8 – 9 con i numeri 6 – 7 – 8 – 9 – 10.

Art. 17 Sostituire il comma 1 con il seguente

1. In aree libere all'interno del mercato potranno essere autorizzati a mantenere la concessione dei posteggi per rivenditori forniti di autorizzazione di tipo B ex legge 112/91 forniti di automarket solo per quei rivenditori già autorizzati alla data odierna.

Tali posteggi non potranno essere trasferiti (salvo in caso di successione ereditaria) e, in caso di cessazione, non saranno riassegnati.

ART. 17 – modificare il nr. 3 di comma con il nr. 2

Art. 17 - sostituire l'attuale comma 3 con il comma 2 così riportato

Nel caso di cui al precedente comma 1, gli operatori saranno soggetti al solo pagamento della Tassa di occupazione suolo pubblico.

Art. 17 – sostituire l'attuale comma 4 con il comma 3

Poiché gli operatori si lamentano che il pubblico accede ai servizi (acqua e fogna) vorrei prevedere nel regolamento che gli stessi operatori mantengano

le chiavi lasciando chiusi i servizi e concedendo l'accesso solo agli altri operatori.

In questo modo potremmo addebitare tutta l'acqua e tutta la fogna.



COMUNE DI MODUGNO

provincia di Bari
II SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Via X Marzo, 59 d/4 - 70026 Modugno - tel. +390805865448 - fax +390805865451
mailto: commercio@comune.modugno.ba.it

Prot. n. 60063

Modugno 11 NOV. 2008

RACCOMANDATA A/R

AL SIG. SINDACO
S E D E

AL RESPONS. CONFESERCENTI
SIG. GIUSEPPE D'AMBROSIO
PIAZZA GARIBALDI N. 63
70026 MODUGNO (Ba)

AL PRESIDENTE DELL'ASSOTER
SIG. STRAMAGLIA VITO
VIA CARMINE N. 12
70026 MODUGNO (BA)

✓ AL RESPONS. UFFICIO LEGALE
AVV. CRISTINA CARLUCCI
S E D E

AVV. CONVERSO ATTILIO
VIA CAVOUR N. 11
70026 MODUGNO (BA)

OGGETTO: Problematiche inerenti il mercato giornaliero di via P. A. di Francia/ X Marzo, convocazione.

Le SS. LL.. sono invitate a partecipare all'incontro che avrà luogo **giovedì 20 novembre 2008**, alle **ore 17,00**, presso la sede delle Attività Produttive - Via X Marzo n. 59d4, con il seguente ordine del giorno:

- PROBLEMATICHE INERENTI IL MERCATO COMUNALE GIORNALIERO DI VIA X MARZO/Padre A. DI FRANCIA.

Pregando le SS.LL. di non mancare, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti

ASSESSORE ATTIVITA' PRODUTTIVE
(Dott. Mario CARBONE)

fto
IL DIRIGENTE DEL II SETTORE
(Dott. Ing. Giuseppe Capriulo)



Provider Mondial Betting srl
Uffici e Sede Operativa
via di Morena, 137/A
00043 Ciampino, Roma, Italia
telefono +39 0681142021
fax +39 0679312232
www.mondialbetting.it
info@mondialbetting.it

Dps 1/4/91

392/78

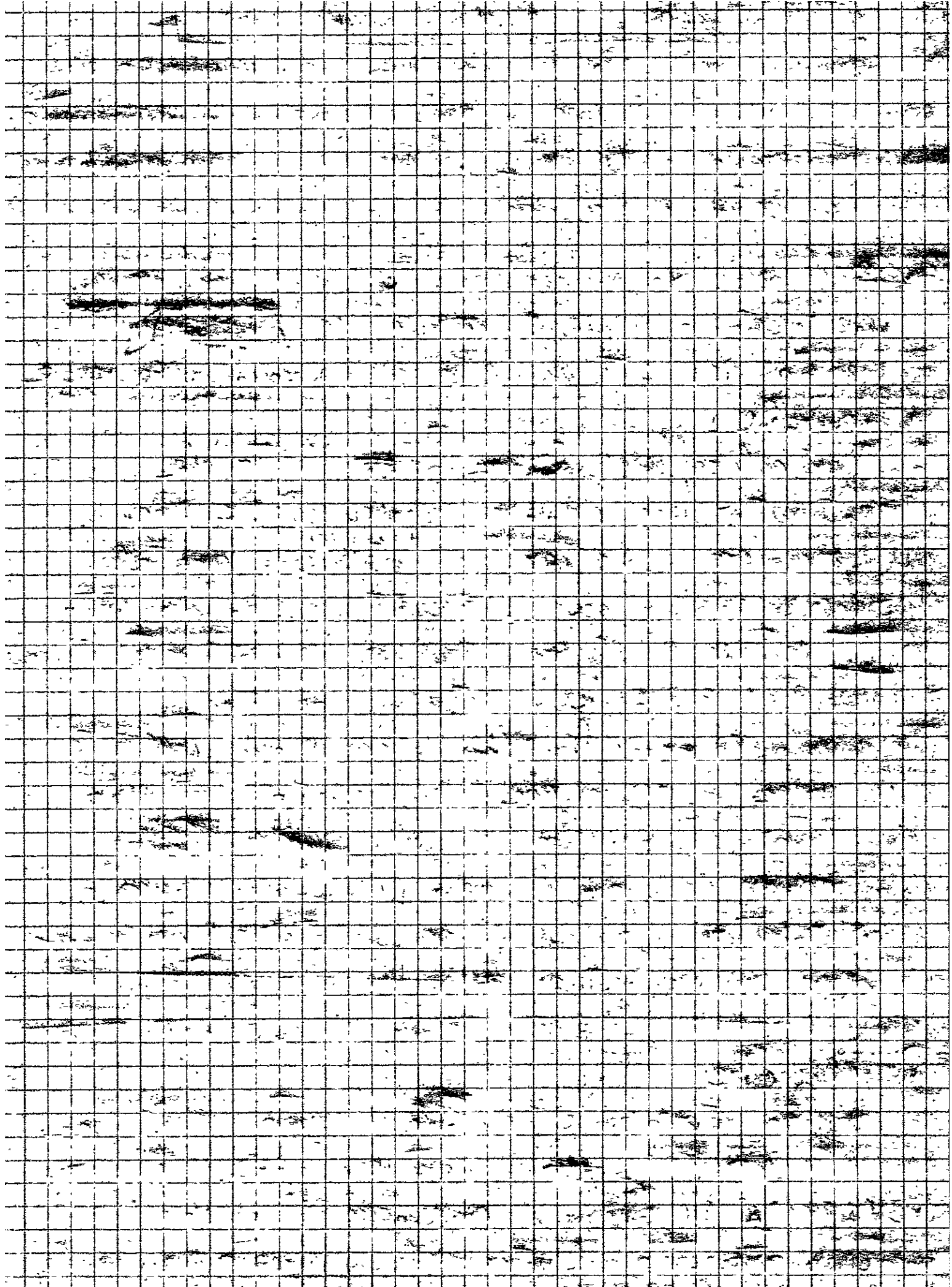
840-130013

At. 26 f. 26/11/1981 n° 689
pagamento rateale delle
Sanzioni pecunarie
con

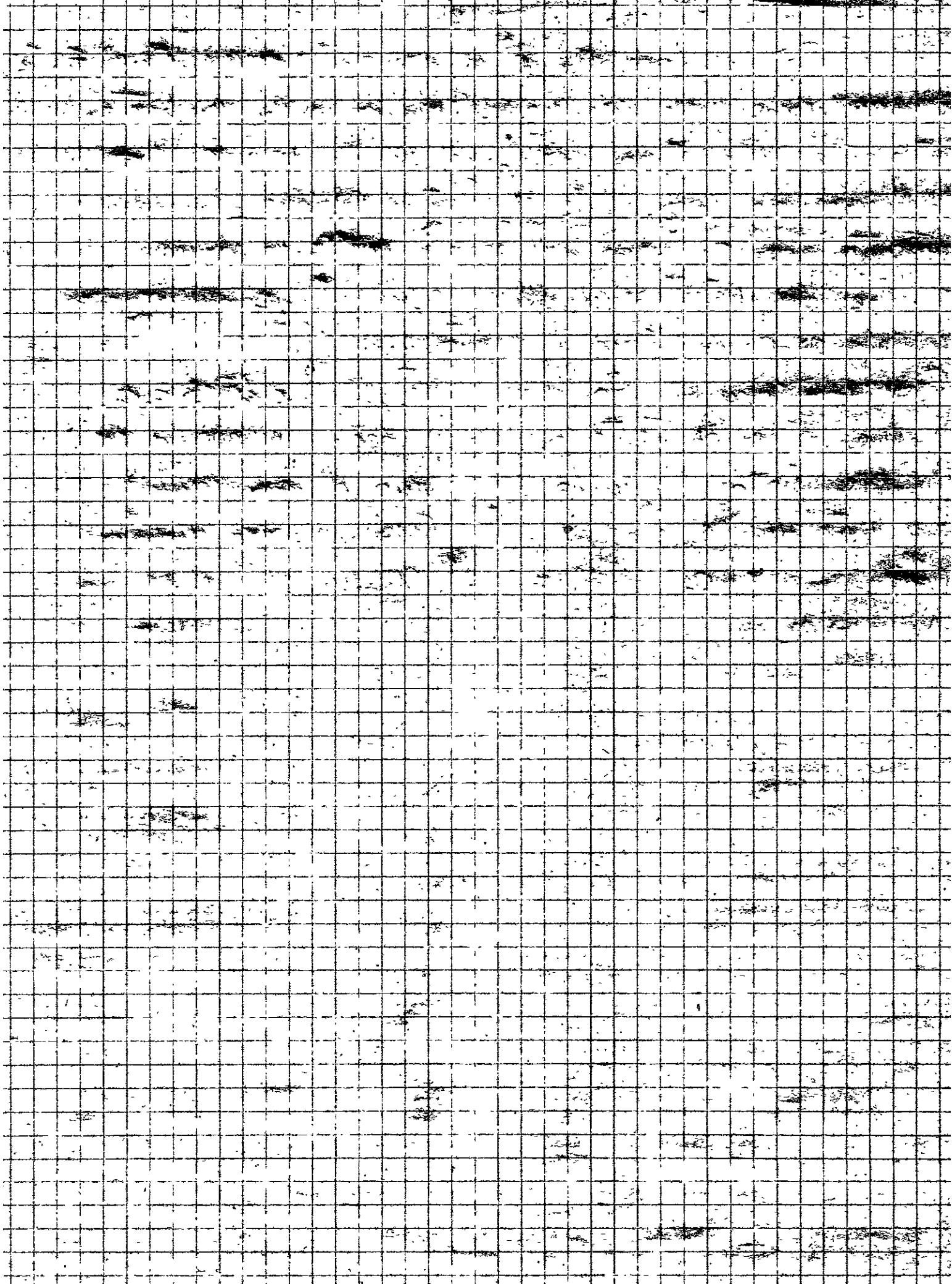
Sanzionesche → Contraddizione integrale
dell'immobile comunale per il quale
il perrato corrisponde va canonico di
Concessione. La disposizione che ne fa
l'immobile non è canonico del perrato
va Concessione ex art. 1598 CC.
Se le sanzionesche sono state fatte
dal Comune, con il fine e scopo dell'unità
e con l'intento di contrarre un atto che
le stesse per il pagamento dell'immobile
che esse stesse offrono al comune



Concessionario
Concessione Sportiva n° 3088
Concessione Ippica n° 1516



Tu al ~~loro~~ ^{dopo} ~~Sig. Sionora~~ ^{commerciale} ~~occorrenza~~ per l'esercizio
dell'attività commerciale ~~e~~ di proprietà ~~cannale~~ dell'Ente
e societarie, quale elemento del bene principale, suo parte
integrante dello stesso, per il godimento del quale il ~~pa-~~
~~condominio~~ ^{compone} il relativo canone
~~peraltro~~ ^{le disposizioni legislative e le} ~~peraltro~~ ^{poteva} le somme
relative all'installazione delle societarie fa sorgere
a capo ed quindi ultimo il diritto alle spese delle
finse con come previsto dagli artt. 1592 e 1593 c.c.
Sulla base di tutto, ~~previsto~~ ^{nel caso la co-}
si ne nato l'effettivo pagamento di tali somme
da parte dei concorrenti, gli stessi avrebbero dato
alla detrazione ~~della~~ ^{del} del canone dell'anno
successivo.





COMUNE DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

N. Reg. 52

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

O G G E T T O

Regolamento del mercato giornaliero alimentare di via X Marzo.
Approvazione.

L'anno duemilaquattro addì cinque del mese di ottobre e nella sala delle adunanze consiliari, in seguito ad avvisi scritti, consegnati a domicilio dei Sigg. Consiglieri ai sensi dell'art. 36 del Regolamento Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, dalle ore 17.00 in 2^a convocazione in sessione straordinaria. Al momento della trattazione del punto all'ordine del giorno concernente l'argomento in oggetto sono presenti i seguenti consiglieri:

Presente			Presente		
1) MASSARELLI	Giacomo	si	16) LACALAMITA	Giuseppe	si
2) FIORE	Tommaso	si	17) VENTRELLA	Gennaro	si
3) SACCO	Antonio	no	18) ANTONACCI	Antonio	si
4) FERRARA	Ferdinando	si	19) CAPITANEO	Francesco M.	no
5) MAIORANO	Vito	no	20) BELLOMO	Filippo	no
6) BRANCACCIO	Giuseppe	si	21) PIZZIMENTI	Sebastiano	no
7) LONGO	Vito	si	22) TRENTADUE	Vito	no
8) DEL ZOTTI	Vito	si	23) MITACCHIONE	Vito	no
9) LOMORO	Sante	no	24) DEL CONTE	Giuseppe	si
10) RASO	Francesco	si	25) MELE	Giuseppe	si
11) COLUCCI	Nicola	no	26) MANGIALARDI	Giuseppe	si
12) DI CINQUE	Damiano	si	27) BOZZI	Leonardo	si
13) CARELLI	Anna Grazia	no	28) NAGLIERI	Gaetano	no
14) SCIPPA	Salvatore	si	29) VASILE	Giuseppe	no
15) DI RONZO	Elena	si	30) BONASIA	Francesco	no
31) RANA			Giuseppe	-Sindaco-	si

Consiglieri Presenti n. :18

Presiede la seduta il Sig. Salvatore Antonio SCIPPA, Presidente del Consiglio f.f.

Sono presenti gli Assessori: Gatti Domenico, Scelsi Nicola, Trentadue Michele, Blasi Lucia M.

Assiste alla seduta il Segretario Generale Dr. Pietro ACQUAFREDDA.



COMUNE DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

Preliminarmente alla trattazione del punto all'ordine del giorno concernente l'argomento in oggetto, il Consigliere Maiorano dà lettura di una interpellanza, per il cui dettaglio si rinvia al verbale desunto dalla registrazione magnetica agli atti del Comune, sulla quale ottiene opportune delucidazioni dall'Assessore al ramo Gatti. Successivamente il Consigliere Carelli dà lettura di una petizione popolare che viene acquisita agli atti.

Esaurita la trattazione di tali questioni preliminari il dirigente VIII Settore, Dr. Brancaccio illustra il punto all'ordine del giorno concernente l'argomento in oggetto richiamando, all'uopo, la propria relazione depositata, unitamente alla proposta di deliberazione, agli atti del Consiglio, del seguente tenore:

"Premesso:

che con l'approvazione del "Documento Tecnico" inerente i "Provvedimenti comunali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e della legge regionale 4 agosto 1999, n.24" con deliberazione del C.C. n.12 del 25 marzo 2002 si dava atto del trasferimento del mercato giornaliero alimentare di Corso Umberto I nella struttura coperta in via X Marzo, allora in corso di realizzazione;

che nei termini previsti dalla Legge Regionale 24 luglio 2001, n.18 "Disciplina del commercio su aree pubbliche", è stato predisposto, da parte del Dott.G.E. CIOCIA, espressamente incaricato, un apposito "Regolamento del mercato giornaliero alimentare" per disciplinare l'attività nella struttura coperta in via X Marzo;

che il Regolamento del mercato giornaliero alimentare è contenuto nell'allegato fascicolo, ed è composto di 17 articoli ed allegata planimetria;

che a seguito del parere espresso dalla ASL con nota n.0017701 del 7.4.2004 il Comune sta provvedendo all'acquisto di idonei servizi igienici al fine di adempiere alla prescrizione dell'O.M. Sanità del 3/4/02;

Vista la nota del Settore Contabilità e Finanza che propone alcuni emendamenti all'art. 8 e l'inserimento dell'art. 8 bis;

Dato atto che sul provvedimento di cui si tratta:

- sono state sentite le Organizzazioni di tutela dei consumatori e le Organizzazioni imprenditoriali del Commercio;

- si è espressa la VI^a Commissione che, tra l'altro, fa proprie le proposte del Settore Contabilità e Finanza, e con verbale n. 26 del 23/4/04 conclude i lavori con ulteriori modifiche degli artt. 5 e 9;

Considerato che il regolamento è stato redatto in conformità alla vigente normativa nazionale e regionale del settore e alla legge 241/90 e successive variazioni ed integrazioni.



COMUNE DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

Tutto ciò premesso, si propone di approvare:

- l'allegato Regolamento del mercato giornaliero alimentare, composto di 17 articoli e dalla Tav. 1, comprendendo gli emendamenti proposti dalla VI Commissione Consiliare;

IL DIRIGENTE VIII SETTORE
f.to Dott. Nicola BRANCACCIO"

La parola viene, poi, ceduta al Consigliere Mele che, in qualità di componente della Commissione Consiliare per la programmazione economica del territorio, illustra, nel dettaglio, i contenuti del Regolamento. In particolare, si sofferma sull'art. 6 - Orari - e propone di emendare lo stesso prevedendo l'apertura del Mercato anche nelle ore serali.

Il Consigliere Bonasia pone alcune osservazioni: relativamente all'art. 5, comma 2 - Responsabilità - ritiene che una più corretta formulazione del predetto comma dovrebbe fare riferimento soltanto a cause imputabili ai concessionari. Pertanto propone di emendare detto art. 5, comma 2, aggiungendo, dopo le parole "dell'area mercatale" le parole "per cause imputabili ai concessionari". Per quanto concerne l'art. 9, comma 2, propone di sostituire le parole "delle strutture messe a disposizione" con le parole "dei servizi messi a disposizione".

Interviene anche il Consigliere Bellomo il quale chiede alcuni chiarimenti in ordine alle modalità di assegnazione dei posteggi all'interno dell'area mercatale atteso che gli stessi risultano essere di numero notevolmente inferiore rispetto a quello degli operatori effettivi e riceve risposta dal dirigente di settore Dr. Brancaccio.

Alla discussione partecipano anche i consiglieri Longo, Ventrella e Vasile per i cui interventi, nonché per tutti quelli innanzi menzionati, si rinvia, in dettaglio, al verbale desunto dalla registrazione magnetica agli atti del Comune.

Si procede, quindi, alla votazione dell'emendamento proposto dal Consigliere Mele, all'art. 6 che prevede l'aggiunta, dopo la parola "Sindaco", delle parole "il quale potrà concedere l'apertura serale".

Detto emendamento è approvato con n. 22 voti favorevoli, n. 2 contrari (Fiore e Naglieri), n. 1 astenuto (Rana) espressi per appello nominale da n. 25 consiglieri presenti: Assenti n. 6 (Sacco, Maiorano, Di Cingue, Capitaneo, Trentadue, e Del Conte).

Viene, quindi, messo ai voti l'emendamento all'art. 2, comma 2, proposto dal Consigliere Bonasia che prevede l'aggiunta, dopo le parole "dell'area mercatale" delle parole "per cause imputabili ai concessionari".



COMUNE DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

Detto emendamento è approvato, per appello nominale, all'unanimità di n. 25 consiglieri presenti e votanti. Assenti n. 6 (Sacco, Maiorano, Di Cinque, Capitaneo, Trentadue, e Del Conte).

Viene, quindi, messa ai voti la proposta di emendamento dell'art. 9, comma 2, formulata dal Consigliere Bonasia, che prevede la sostituzione delle parole "delle strutture" con le parole "dei servizi messi a disposizione".

Detto emendamento è approvato con n. 20 voti favorevoli, n. 3 contrari (Fiore, Pizzimenti e Vasile) n. 2 astenuti (Bellomo e Naglieri) espressi per appello nominale da n. 25 consiglieri presenti. Assenti n. 6 (Sacco, Maiorano, Di Cinque, Capitaneo, Trentadue, e Del Conte).

Vengono, successivamente, posti a votazione gli emendamenti proposti agli artt. 5; 8, comma 1, comma 2, comma 3, comma 4; art 8 bis; art. 9; dalla Commissione consiliare permanente per la programmazione economica del territorio che vengono dati per letti ed il cui contenuto risulta da apposita documentazione agli in atti.

Detti emendamenti sono approvati con n. 23 voti favorevoli, n. 1 astenuto (Pizzimenti) espressi per appello nominale da n. 24 Consiglieri presenti. Assenti n. 7 (Sacco, Maiorano, Di Cinque, Capitaneo, Trentadue, Del Conte e Naglieri).

Infine viene messa ai voti la proposta di deliberazione di cui in oggetto così come emendata a seguito delle precedenti votazioni. Detta proposta è approvata, per appello nominale, all'unanimità di n. 24 consiglieri presenti e votanti. Assenti n. 7 (Sacco, Maiorano, Di Cinque, Capitaneo, Trentadue, Del Conte e Naglieri).

Proclamato l'esito della votazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Letta e fatta propria la relazione che precede;
- Vista la Legge Regionale 24 luglio 2001, n.18 "Disciplina del Commercio su aree pubbliche";
- Vista la propria deliberazione n.12 del 25 marzo 2002;
- Visto che sui provvedimenti di cui trattasi sono state sentite le Organizzazioni di tutela dei consumatori e le Organizzazioni imprenditoriali del commercio;
- Visto il verbale della VI Commissione Consiliare;
- Ritenuta la propria competenza in materia;
- Ritenuto di dover procedere in merito;
- Visto l'art. 175 del D.Lgs 267/2000 il parere:



COMUNE DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

- del Responsabile del servizio interessato Dott. Nicola Brancaccio, Dirigente VIII Settore, favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica in data 22.07.2004;

- del Responsabile del servizio Ragioneria Dott. Tommaso Montefusco, Dirigente IV Settore, favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica in data 22.07.2004;

Dato atto che, pertanto non necessita l'attestazione della copertura finanziaria;

Richiamato l'esito della votazione innanzi riportato

DELIBERA

1) La premessa è parte integrante del presente atto.

2) Di approvare l'allegato Regolamento giornaliero alimentare, composto di 17 articoli e dalla Tav.1, comprendendo gli emendamenti proposti dalla VI Commissione Consiliare nonché quelli proposti ed approvato durante il dibattito consiliare.

3) Di trasmettere la presente deliberazione al Dirigente VIII Settore-Attività Produttive, al Dirigente del VII Settore (Polizia Municipale), al Dirigente del III Settore, al Dirigente del IV Settore, per quanto di rispettiva competenza.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Attesa l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, espressa per alzata di mano all'unanimità dei predetti n. 24 consiglieri presenti.

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

A questo punto il Consigliere Naglieri, -rientrato- (presenti 25) interventuto, propone di rinviare i punti 5) e 6) all'ordine del giorno recanti, rispettivamente, "Piano degli indirizzi per la redazione degli strumenti attuativi per i comparti di tipo "A" in zone di espansione di tipo C1 - adozione piano direttore" e "Criteri e procedure per l'assegnazione delle aree di cui ai piani esecutivi dei comparti di tipo "A" per l'edilizia residenziale pubblica del comune di Modugno - Approvazione" dopo l'esame degli stessi da parte delle competenti commissioni consiliari.

Il Sindaco Rana è dello stesso avviso e propone che, unitamente al rinvio di detti argomenti, si voti anche un atto di indirizzo per la convocazione di un Consiglio Comunale ad hoc entro la fine del mese.

Il Consigliere Naglieri, intervenuto nuovamente, specifica che la sua proposta di rinvio è limitata ai punti n. 5) e 6) iscritti



COMUNE DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

all'ordine del giorno di questo Consiglio Comunale e che, pertanto, è disponibile all'esame dell'ultimo punto relativo all'"Approvazione definitiva del piano di lottizzazione Cornole di Ruccia".

Anche il Consigliere Longo dichiara di essere favorevole al rinvio dei restanti argomenti rimasti da trattare e indica quale data del prossimo Consiglio Comunale quella del 26 ottobre 2004.

Il Consigliere Bonasia dichiara che sulla proposta di rinvio degli argomenti rimasti da trattare esprimerà voto contrario perchè ha avuto modo di approfondire gli stessi.

A tale posizione si associano anche i consiglieri Bellomo, Pizzimenti e Mitacchione.

Per tutti gli interventi si rinvia, in dettaglio, al verbale desunto dalla registrazione magnetica agli atti del Comune.

Non essendoci ulteriori interventi viene messa ai voti la proposta di rinvio degli argomenti rimasti da trattare al 26 ottobre 2004 formulata dal Consigliere Longo e la stessa è approvata con n. 15 voti favorevoli, n. 9 contrari (Fiore, Maiorano, Bellomo, Pizzimenti, Mitacchione, Mangialardi, Naglieri, Vasile e Bonasia) espressi per appello nominale da n. 24 consiglieri presenti. Assenti n. 7 (Sacco, Di Cinque, Capitaneo, Trentadue, Del Conte, Bozzi e Rana).



COMUNE DI MODUGNO

REGOLAMENTO DEL MERCATO GIORNALIERO ALIMENTARE

INDICE

Art. 1 - Definizione del mercato	pag. 1
Art. 2 - Assegnazione dei posteggi	pag. 1
Art. 3 - Gestione del Mercato	pag. 2
Art. 4 - Obblighi del concessionario del posteggio	pag. 2
Art. 5 - Responsabilità	pag. 3
Art. 6 - Orari	pag. 3
Art. 7 - Divieto di accesso agli automezzi	pag. 3
Art. 8 - Tassa per l'occupazione del suolo pubblico	pag. 4
Art. 9 - Altri Oneri finanziari a carico dei concessionari di posteggio	pag. 4
Art. 10 - Decadenza e revoca della concessione del posteggio	pag. 4
Art. 11 - Obblighi del concessionario nel caso di decadenza o revoca	pag. 5
Art. 12 - Tenuta e consultazione del ruolino di mercato	pag. 5
Art. 13 - Registrazione delle presenze	pag. 5
Art. 14 - Revoca del posteggio per motivo di pubblico interesse	pag. 5
Art. 15 - Sanzioni	pag. 6
Art. 16 - Attività propositiva, istruttoria, esecutiva e di vigilanza	pag. 6
Art. 17 - Norme transitorie e finali	pag. 7

COMUNE DI MODUGNO

REGOLAMENTO DEL MERCATO GIORNALIERO ALIMENTARE

ART. 1 (DEFINIZIONE DEL MERCATO)

1. Il Mercato di via X Marzo è un bene immobile appartenente al demanio pubblico del Comune in cui sono collocati posteggi attrezzati a "posto fisso" che vengono dati in concessione decennale ad operatori commerciali con provvedimenti autorizzativi all'occupazione del suolo pubblico per esercitarvi la vendita giornaliera al minuto dei prodotti del settore alimentare e generi complementari.

2. Il mercato è composto di 8 box in muratura e 26 piazzole, oltre a 2 spazi di ridotte dimensioni riservati ai produttori agricoli, che vengono identificati secondo la planimetria e tavola allegata, nella quale è indicata la superficie e la categoria merceologica per la quale è esercitata la vendita. La concessione del posteggio dà diritto altresì alla utilizzazione dei servizi e spazi comuni.

3. Possono essere consentite l'attività di somministrazione di alimenti e bevande e l'erogazione di pubblici servizi e, in generale, tutte le attività di servizio complementari e compatibili con la distribuzione commerciale.

4. Nel rispetto delle norme igienico sanitarie ed amministrative, nelle aree libere potrà essere consentita l'occupazione temporanea di piccoli spazi per la vendita di altre merci e la somministrazione di alimenti e bevande, anche per fini promozionali.

ART. 2 (ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI)

1. Nel mercato di via X Marzo sono trasferiti gli operatori del mercato di Corso Umberto I ed i titolari di autorizzazione del mercato del pesce di piazza R. Vescovo, già soppresso a seguito della ristrutturazione della piazza.

2. Nel trasferimento del mercato si dovrà garantire l'adeguata sistemazione di tutti i titolari di posteggio possibilmente nelle stesse posizioni precedentemente assegnate in Corso Umberto I o in base ad accordo tra gli stessi operatori. In mancanza di accordo si procederà d'ufficio.

3. Al di fuori dei casi di cui ai precedenti commi 1 e 2, le concessioni dei posteggi presso il Mercato agli operatori commerciali sono rilasciate in base alle disposizioni di cui agli art. 5 e 6 del "Regolamento comunale in materia di commercio su aree pubbliche".

4. Al di fuori dei casi di cui ai precedenti commi 1 e 2, le concessioni dei posteggi, di durata annuale, presso il Mercato ai produttori agricoli sono rilasciate, in base alle disposizioni di cui all'art. 16 del "Regolamento comunale in materia di commercio su aree pubbliche".

ART. 3
(GESTIONE DEL MERCATO)

1. Le strutture mobili ed immobili di proprietà comunale sono installate e mantenute in condizioni di funzionalità da parte del Comune che ne cura la manutenzione e conservazione, fatta eccezione per quanto posto a carico dei concessionari nei commi successivi e salvo intese fra Comune ed operatori commerciali del mercato, oggetto di apposita convenzione, con cui tutti o parte degli interventi del Comune potranno essere effettuati dagli operatori stessi.

2. Il concessionario ha l'obbligo di allestire ed attrezzare a proprie spese la piazzola o il box per la vendita dei generi previsti dall'autorizzazione e risultanti dalla concessione del posteggio, conformandosi alle disposizioni tecniche ed igienico - sanitarie vigenti; tali attrezzature e l'arredo restano di proprietà del concessionario.

3. Sono parimenti a carico dei concessionari le spese per la piccola manutenzione e per la manutenzione ordinaria relativa alla piazzola o box assegnato.

4. Potrà essere consentito ai concessionari delle piazzole di installare, a proprie spese, sull'area assegnata strutture prefabbricate amovibili, per la chiusura e protezione dell'area, nel rispetto delle indicazioni fornite dall'Ufficio Tecnico Comunale.

5. Cessata la concessione del posteggio questo dovrà essere ripristinato nel suo assetto originario a cura dell'ultimo concessionario, nei termini temporali assegnati dal Comune, salvo che il subentrante non rilevi le strutture esistenti.

6. I servizi relativi al funzionamento del mercato sono erogati dal Comune, che può gestirli in forma diretta o altra forma.

7. Il Comune potrà approvare apposita convenzione con associazioni degli operatori concessionari o di categoria degli operatori, Consorzi o Cooperativa di operatori su aree pubbliche per la gestione dei servizi relativi al funzionamento del mercato.

8. Nel caso di cui al precedente comma 7, resta ferma l'esclusiva competenza del Comune nel rilascio delle autorizzazioni e concessioni dei posteggi.

9. E' vietata l'apposizione di cartelli pubblicitari all'entrata del mercato, salvo quelli autorizzati dall'Amministrazione Comunale.

ART. 4
(OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO DEL POSTEGGIO)

1. Al titolare della concessione del posteggio presso il Mercato è fatto obbligo di:
- occupare la piazzola o box in concessione solo con merci, oggetti ed attrezzature strettamente necessarie alla vendita; le merci dovranno essere esposte entro i 50 centimetri il fronte espositivo dell'area concessa ed in modo da non coprire la visuale delle altre attività confinanti;
 - non ingombrare lo spazio riservato per il passaggio degli acquirenti;
 - non accendere fuochi all'interno del Mercato;
 - non richiamare gli acquirenti con grida o altre forme sonore;
 - non turbare l'ordine del Mercato;
 - osservare e far osservare ai collaboratori tutte le norme igienico sanitarie nell'esercizio della vendita;
 - non introdurre cani o altri animali nel mercato;
 - di tenere le bilance bene alla vista del pubblico;

-
- conservare in buono stato il banco di vendita, gli oggetti, le attrezzature, i muri, le colonne ed il pavimento di propria pertinenza e non arrecare danni alle strutture del Mercato. Gli eventuali danni provocati dal titolare, dai suoi familiari, dai suoi dipendenti, collaboratori o dai soci dovranno essere riparati immediatamente a spese del concessionario di posteggio.

2. Il posteggio non dovrà mai rimanere incustodito durante l'orario di vendita.

3. I Rifiuti devono essere riposti, a cura di ogni singolo operatore, negli appositi contenitori all'esterno del Mercato per essere ritirati dagli addetti al servizio. Ogni operatore ha l'obbligo di provvedere autonomamente alla raccolta del materiale di scarto derivato dalla vendita all'interno dei posteggi o dei box, nell'osservanza dei dettati normativi relativi alla raccolta differenziata. Gli operatori dei settori "pesce" e "carne", inoltre, devono provvedere, per gli scarti relativi alla propria attività, ad avvalersi del servizio di raccolta di ditte specializzate.

4. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.

5. I concessionari sono tenuti a stipulare idonea polizza di assicurazione per le responsabilità civili.

ART. 5 (RESPONSABILITÀ)

1. Il Comune non assume responsabilità per danni, sottrazioni e deperimenti dei prodotti, furti di attrezzature o altro, che dovessero comunque verificarsi.

2. Il Comune non è responsabile per danni a cose o persone, operatori commerciali o frequentatori, che possono verificarsi all'interno dell'area mercatale, per cause imputabili ai concessionari.

3. Le responsabilità saranno meglio specificate nella convenzione a stipularsi.

ART. 6 (ORARI)

1. I giorni di apertura del Mercato, così come gli orari di entrata e di uscita dei concessionari dei posteggi e gli orari di vendita verranno determinati con provvedimento del Sindaco, il quale potrà concedere l'apertura serale.

ART. 7 (DIVIETO DI ACCESSO AGLI AUTOMEZZI)

1. All'interno dell'area mercatale, durante le ore di attività, è proibita la circolazione di ogni automezzo o veicolo, anche per il trasporto merci. Non sono da considerarsi veicoli i presidi sanitari per i portatori di handicap, anche se a motore.

2. Lo scarico e carico delle merci destinate ai punti di vendita verrà effettuato in orario antecedente l'inizio delle vendite e dopo il termine delle stesse.

3. Gli orari per lo scarico e carico delle merci, di cui al precedente comma, saranno concordati con gli stessi operatori del Mercato.

ART. 8
(TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO)

1. I titolari di concessione di posteggio presso il Mercato sono tenuti al versamento della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche.
2. La misura della tassa è determinata annualmente dall'Amministrazione entro i limiti di legge.
3. Le modalità di corresponsione della tassa sono disciplinate dalla legge, nonché, dal Regolamento Comunale per la disciplina della tassa occupazione spazi e aree pubbliche.
4. Si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 9
(ALTRI ONERI FINANZIARI A CARICO DEL CONCESSIONARIO DEL
POSTEGGIO)

1. Il concessionario deve prestare una cauzione o polizza fidejussoria nelle forme previste dalle vigenti disposizioni pari ad una annualità della tassa di cui all'art. 8. La cauzione resta a garanzia di eventuali risarcimenti danni e per inottemperanza nelle opere di manutenzione ordinaria. L'incameramento della cauzione o di parte di essa è disposto con determinazione del Dirigente del Settore.
2. Il concessionario è obbligato a versare un canone annuale per l'utilizzo dei servizi messi a disposizione dall'Amministrazione (fornitura d'acqua, energia elettrica, custodia etc.).
3. La misura del canone annuale di cui al comma sub 2 è determinata annualmente dall'Amministrazione avuto riguardo alle diverse dimensioni dei posteggi occupati.
4. Il canone annuale di cui ai precedenti commi sub 2 e 3 va assolto mediante un unico versamento annuale da eseguirsi entro il 30 giugno di ogni anno.
5. Nell'ipotesi di cessazione dell'occupazione il concessionario ha diritto all'abbuono - rimborso del canone versato ed afferente ai mesi non usufruiti. A tal fine ciascun mese si intende fruito nell'ipotesi in cui la domanda di cessazione pervenga oltre il giorno 15.

ART. 10
(DECADENZA E REVOCA DELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO)

1. La concessione del posteggio presso il Mercato decade al verificarsi di uno dei seguenti casi:
 - nel caso in cui il titolare non inizia l'attività entro 30 giorni dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
 - nel caso di mancata apertura dell'attività di vendita al pubblico nei giorni lavorativi e nel rispetto dell'orario stabilito, salvo giustificati motivi quali: malattia, gravidanza, o ferie (per quest'ultima fattispecie è concesso un massimo di 30 giorni lavorativi all'anno) che devono essere giustificate mediante la presentazione agli uffici competenti di relativa documentazione. In mancanza si applicheranno le prescrizioni di cui all'art. 9 della Legge Regionale.

2. La concessione del posteggio presso il Mercato è revocata, previa diffida, al verificarsi di uno dei seguenti casi:

- mancato pagamento degli oneri finanziari posti a carico del concessionario come stabilito nel precedente art. 8 e 9, mancata integrazione della cauzione o mancato pagamento di altre spese addebitate;
- mancato adeguamento delle strutture insistenti sul posteggio alle prescrizioni tecniche ed igienico - sanitarie vigenti;
- in caso di ripetute inosservanze a quanto stabilito nel precedente art. 4, massimo tre inosservanze nel corso dell'anno solare.

3. I produttori agricoli che si assentano dal mercato per insufficiente produzione dovuta a cause stagionali o climatiche conservano comunque il diritto al posteggio.

ART. 11

(OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO NEL CASO DI DECADENZA O REVOCA)

1. In caso di decadenza o revoca, il concessionario è tenuto, entro il termine assegnato dal Comune, a lasciare libero il posteggio.

2. Scaduto il termine assegnato, ove sul posteggio permangono attrezzature, merci od altro, sarà disposta la loro rimozione con spese, comprese quelle per il trasporto e la custodia, a carico del concessionario revocato o decaduto.

ART. 12

(TENUTA E CONSULTAZIONE DEL RUOLINO DI MERCATO)

1. Presso l'ufficio Commercio deve essere tenuto a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse, la planimetria di mercato con l'indicazione dei posteggi, nonché la Pianta organica (Ruolino) con indicati i dati di assegnazione di ogni concessione, la superficie assegnata, la data di scadenza.

2. Ogni qualvolta siano assunti provvedimenti comunali al riguardo, l'ufficio Commercio ha l'obbligo di provvedere all'aggiornamento del Ruolino.

3. Copie della planimetria e del Ruolino sono depositate presso il Comando di Polizia municipale per il Servizio di Vigilanza.

ART. 13

(REGISTRAZIONE DELLE PRESENZE)

1. A cura del personale di vigilanza sarà tenuto il registro del mercato nel quale saranno annotate le presenze degli operatori concessionari del posteggio.

ART. 14

(REVOCA DEL POSTEGGIO PER MOTIVO DI PUBBLICO INTERESSE)

1. Le concessioni del posteggio sono revocabili in qualsiasi momento per motivi di pubblico interesse senza oneri per il Comune.

ART. 15
(SANZIONI)

1. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dalla autorizzazione stessa, nonché senza l'autorizzazione o il permesso di cui all'articolo 28, commi 9 e 10 del Decreto Legislativo 114/98, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.582,00 euro a 15.493,00 euro e con la confisca delle attrezzature e della merce.

2. Il coadiutore, dipendente o socio di società che svolga attività di vendita in luogo del titolare sfornito di delega dello stesso titolare e/o del titolo originale dell'autorizzazione, come disposto all'articolo 4, comma 5 della legge regionale 18/01, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.582,00 euro a 15.493,00 euro e con la confisca delle attrezzature e della merce.

3. Chiunque pone in vendita prodotti diversi da quelli previsti per il posteggio assegnato è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 516,00 euro a 3.098,00 euro.

4. E' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 258,00 euro a 1.549,00 euro:

- a) il subentrante nell'autorizzazione, in possesso dei previsti requisiti soggettivi, che inizi a esercitare l'attività prima di aver provveduto a inoltrare al Comune le comunicazioni previste agli articoli 7 e 8, comma 6 della Legge Regionale 18/01;
- b) il titolare di autorizzazione che, in caso di cambio di residenza, omette di darne comunicazione al Comune nel termine di trenta giorni previsto all'articolo 7, comma 6 e all'articolo 8, comma 5 della Legge Regionale 18/01.

5. Fatto salvo quanto previsto nei precedenti commi 1, 2, 3 e 4 e nell'art. 29 del Decreto Legislativo 114/98, le violazioni agli obblighi di cui al precedente art. 4 ed ai divieti di cui al precedente art. 7 sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa nella misura da 258,00 euro a 1.549,00 euro.

6. Per gli effetti di cui al comma 1 dell'art. 29 del Decreto Legislativo 114/98, non fa parte delle attrezzature oggetto di confisca il veicolo utilizzato per il trasporto dei prodotti posti in vendita, anche se sosta nello stesso posteggio.

7. Nei casi in cui è previsto che si debba procedere alla vendita o distruzione delle cose sequestrate o confiscate, esse devono essere distrutte qualora il loro valore non superi i 516,00 euro. Equivale alla distruzione delle cose sequestrate o confiscate la devoluzione di esse ai fini assistenziali o di beneficenza a favore di soggetti, aventi o meno personalità giuridica, che perseguono tali fini.

8. Per l'accertamento delle sanzioni e la contestazione delle infrazioni, la notifica dei verbali, la procedura di pagamento e la riscossione coattiva, si applicano le norme di cui alla legge 24/11/81, n. 689 e successive variazioni ed integrazioni.

9. Le competenze in materia di violazioni alle norme sul commercio su aree pubbliche sono del Comune; spettano al Comune i proventi derivanti dai pagamenti delle relative sanzioni.

ART. 16
(ATTIVITÀ PROPOSITIVA, ISTRUTTORIA, ESECUTIVA E DI VIGILANZA)

1. L'attività propositiva, istruttoria ed esecutiva preordinata all'esercizio delle

funzioni di competenza del Comune derivanti da leggi dello Stato e della Regione, vengono espletate dal Settore Attività Produttive.

2. L'attività di vigilanza e la direzione dei mercati è affidata alla Polizia Municipale.

3. La vendita e la somministrazione dei generi alimentari è soggetta alla vigilanza ed al controllo dell'autorità sanitaria.

ART. 17

(NORME TRANSITORIE E FINALI)

1. In aree libere interne al mercato potranno essere individuati e delimitati posteggi da assegnare, anche a rotazione, ai rivenditori forniti di autorizzazione di tipo B ex legge 112/91, che operano in Corso Umberto I senza utilizzo di automarket o mezzi attrezzati. Tali posteggi in caso di cessazione non saranno riassegnati.

2. In aree contigue al mercato potranno essere individuati e delimitati posteggi da assegnare, anche a rotazione, ai rivenditori forniti di autorizzazione di tipo B, ex legge 112/91, che operano in C/so Umberto I forniti di automarket. Tali posteggi in caso di cessazione non saranno riassegnati.

3. Nel caso di cui ai precedenti commi 1 e 2, gli operatori saranno soggetti al solo pagamento della tassa di occupazione suolo pubblico.

4. Per quanto non espressamente previsto valgono le indicazioni e le disposizioni nazionali e regionali in materia ed il Regolamento comunale in materia di commercio su aree pubbliche.



COMUNE DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dr. Pietro ACQUAFREDDA

IL V. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
f.to Salvatore Antonio SCIPPA

=====

UFFICIO DI RAGIONERIA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria della spesa di cui al presente provvedimento.

f.to IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE
Dott. Tommaso MONTEFUSCO

=====

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Modugno, li 15 OTT. 2004

l'Istruttore
Giuseppe SBLENDORIO

=====

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA

- che la presente deliberazione:

- E' affissa all' Albo Pretorio Comunale per 15 gg. dal 15 OTT. 2004
come prescritto dall' art.124 comma 1° D.Lgs.267/2000;

Il Segretario Generale
f.to Dr. Pietro ACQUAFREDDA

=====



COMUNE DI MODUGNO
(PROVINCIA DI BARI)

COMUNE DI MODUGNO	
Prot. n.	43733
Prot.	20 AGO. 2008
Cat.	Clas.
Fasc.	Sottofasc.

SETTORE CONTABILITA' E FINANZA

ALL'ASSESSORE ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
AI DIRIGENTE II SETTORE

E, p.c. AI RESPONSABILE UFFICIO LEGALE
ALL'ASSESSORE alle FINANZE

LORO SEDI

OGGETTO: *Spese mercato giornaliero coperto di via X Marzo. Riscontro.*

Si riscontra la nota Prot. 40208, in data 30/7/2008, al fine di evidenziare il proprio parere in merito alla questione prospettata evidenziando pur tuttavia che, la materia in questione, rientra nelle competenze proprie del II Settore in ordine alla proposizione di eventuali proposte transattive.

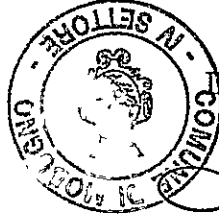
In merito a quanto richiesto, per quanto di competenza di questo Settore, si evidenzia quanto di seguito:

1. **RICHIESTA DI RATEIZZAZIONE** – In tale materia pare potersi dare parere favorevole alla possibilità di non irrogazione di sanzioni pecuniarie che paiono non giustificabili atteso che le medesime risultano applicabili “*ex lege*” unicamente ai rapporti di natura tributaria laddove il presente rapporto concessorio non si configura in tal guisa (ferme rimanendo le eventuali previsioni in merito dell’atto di concessione). Questione diversa è quella afferente l’irrogazione degli interessi per tardivo pagamento. Fermo restando che la questione va, anche in tale ipotesi, affrontata avuto riguardo alle previsioni in merito dell’atto di concessione lo scrivente rappresenta il proprio parere *sfavorevole* a tale possibilità evidenziando l’opportunità di collegare le modalità di rateizzazione a quelle operanti in materia di crediti di natura tributaria con la previsione di un saggio percentuale di interesse pari al 4% annuo, o in alternativa, pari al tasso legale di interesse.
2. **ANNULLAMENTO DELLE SANZIONI ADDEBITATE** – Nel richiamare quanto sopra già evidenziato in materia di sanzioni pecuniarie, al fine di poter esprimere il proprio parere in merito, si rende necessario acquisire ulteriori elementi chiarificatori circa la natura delle sanzioni che, si presume dalla lettera della nota inviata, siano state già irrogate al concessionario.
3. **RIMBORSO SPESE ANNUALITA' PREGRESSE E COLLOCAMENTO A CARICO DELL'ENTE DELLE SPESE DI GUARDIANIA 2008** – Si evidenzia, per quanto di competenza di questo Settore, che tali possibilità sono strettamente collegate al reperimento delle risorse finanziarie necessarie. In particolare con riferimento alle

spese di guardiania 2008 si palesa come il relativo introito sia previsto tra le entrate del Bilancio di Previsione 2008 per cui ogni e qualsivoglia modifica dovrà previamente individuare le risorse finanziarie per sopperire al mancato introito, trovando in caso contrario in diniego di questo Settore.

Nel restare a disposizione per eventuali ulteriori necessità si porgono distinti saluti.

Modugno, 14/8/2008



IL DIRIGENTE IV SETTORE
Dott. Fulvio Pasquale GESMUNDO



COMUNE DI MODUGNO

Provincia di Bari
II SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Via X Marzo, 59 d/4 - 70026 Modugno - tel. +390805865448 - fax +390805865451
mailto: commercio@comune.modugno.ba.it

Prot. n. 40208

Modugno 30 LUG. 2008

Gent.ma Sig.ra d.ssa
Avv. Gabriella Carlucci
Responsabile Ufficio Legale
Modugno

Gent.mo sig.
Dr. Fulvio Gesmundo
Dirigente IV Settore
Modugno

Oggetto: spese mercato giornaliero coperto via X Marzo

Gli operatori del mercato giornaliero coperto di via X Marzo hanno presentato per il tramite dell'avv. Attilio Converso richiesta di riduzione del canone per l'anno 2008 e rimborso di alcune spese addebitate per gli anni precedenti e precisamente:

- Spese di guardiania per tutti gli esercizi nella considerazione che le suddette spese sono afferenti la struttura di proprietà del Comune mentre la guardiania per le attrezzature e le merci è già pagata degli stessi operatori con contratti di assicurazione separati;
- Riparto delle spese di energia elettrica ed acqua sulla base del numero dei posteggi e non sulla base del numero dei posteggi occupati;
- Abbattimento delle spese per acqua dei bagni pubblici e fontana pubblica e per pubblica illuminazione;
- ✓ Rimborso delle spese sostenute per l'installazione delle saracinesche trattandosi di beni di proprietà del Comune.

Pur essendo le suddette spese indicate nell'art. 9 del Regolamento e nella convenzione, esse possono probabilmente essere considerate illegittime trattandosi di spese di assoluta competenza del Comune.

Pertanto, per evitare una inutile e dannosa controversia, sarebbe probabilmente opportuno procedere ad una transazione nella quale si possa prevedere:

- a) Modifica del Regolamento nel quale si precisa che:
 - 1) le spese di guardiania devono essere a carico del Comune a partire dall'anno 2008;
 - 2) le altre spese devono essere addebitate agli operatori sulla base dei posteggi e non sulla base dei posteggi occupati;
 - 3) il Comune deve partecipare alle spese per acqua, fogna ed illuminazione sulla base di una quota da determinare;

- 4) addebito delle spese effettivamente sostenute con compensazione nell'esercizio successivo;
- 5) spese per le saracinesche a carico del Comune con anticipazione da parte dell'operatore e recupero con compensazione con i canoni.

Allo stesso tempo gli operatori sono in ritardo con il pagamento delle annualità precedenti.

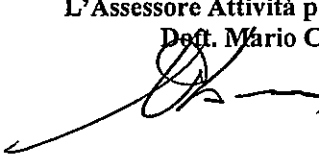
Volendo procedere ad un atto di indirizzo, questo Ufficio chiede alle parti interessate esprimere un proprio parere sulla questione e se è possibile prevedere quanto sopra e inoltre considerare:

- 1) di non accogliere la riduzione e rimborso dei costi per gli anni sino al 2007;
- 2) di poter concedere una rateizzazione dei debiti esistenti senza addebito di interessi e sanzioni;
- 3) di poter annullare le sanzioni addebitate;
- 4) di poter concedere anche per gli anni precedenti il rimborso delle spese sostenute per l'installazione delle saracinesche.

In attesa di una sollecita risposta al fine di poter convocare per tempo le parti interessate, si inviano cordiali saluti

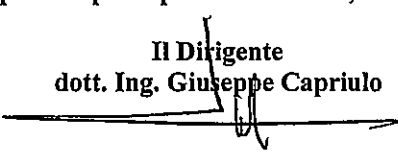
L'Assessore Attività produttive

Dott. Mario Carbone



Il Dirigente

dott. Ing. Giuseppe Capriulo



L. 24-11-1981 n. 689

Modifiche al sistema penale.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 novembre 1981, n. 329, S.O.

(giurisprudenza di legittimità)

26. Pagamento rateale della sanzione pecuniaria.

L'autorità giudiziaria o amministrativa che ha applicato la sanzione pecuniaria può disporre, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione medesima venga pagata in rate mensili da tre a trenta; ciascuna rata non può essere inferiore a lire trentamila. In ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento.

Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato dall'autorità giudiziaria o amministrativa, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione.



L. 24-11-1981 n. 689

Modifiche al sistema penale.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 novembre 1981, n. 329, S.O.

(giurisprudenza di legittimità)

16. Pagamento in misura ridotta.

È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione ⁽¹⁹⁾.

Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali e provinciali, la Giunta comunale o provinciale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma ⁽²⁰⁾.

Il pagamento in misura ridotta è ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore della presente legge non consentivano l'oblazione ^{(21) (22)}.

(19) Comma così modificato dall'*art. 52, D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213*.

(20) Comma prima modificato a decorrere dal 1° gennaio 1993, dall'*art. 231, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285* e poi così sostituito dall'*art. 6-bis, D.L. 23 maggio 2008, n. 92*, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

(21) Vedi, anche, l'*art. 56, D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152*, l'*art. 8, D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 56*, l'*art. 11-bis, D.L. 14 marzo 2005, n. 35*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, e l'*art. 19-quater, D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252*, aggiunto dall'*art. 6, D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 28*.

(22) La Corte costituzionale, con ordinanza 24 aprile-7 maggio 2002, n. 160 (Gazz. Uff. 15 maggio 2002, n. 19, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 16, 18 e 22 sollevata in riferimento agli artt. 24, 113, 3 e 25 della Costituzione.

Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.

COMUNE E PROVINCIA

Cons. Stato Sez. V Sent., 31 maggio 2007, n. 2834

La circostanza che il direttore di un mercato abbia, in passato, assunto l'impegno, nei confronti di imprese concessionarie di box nello stesso, di modificare in modo contenuto i canoni dei locali concessi, si deve ritenere circostanza irrilevante, ai fini della successiva determinazione del Comune di modificare gli stessi canoni rapportandoli al valore locativo di immobili, con caratteristiche analoghe, siti in zona, ben potendo, l'Amministrazione comunale, nel corso degli anni (in considerazione di una molteplicità di fattori) rivedere il criterio, solo indicativamente offerto da detto funzionario, e spettando al Consiglio comunale la competenza alla determinazione delle tariffe e canoni.

Cons. Stato Sez. V Sent., 31-05-2007, n. 2834

R. s.r.l. c. Comune di Roma e altri

FONTI

Massima redazionale, 2007

Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.

LexItalia.it

[Prima pagina](#) | [Legislazione](#) | [Giurisprudenza](#) | [Articoli e note](#) | [Forum on line](#) | [Weblog](#)

Giurisprudenza

n. 5/2008 - © copyright

CORTE DEI CONTI, SEZ. GIUR. REGIONE LAZIO - sentenza 7 maggio 2008 n. 765 - Pres. Nottola, Rel. Impeciati - Procura regionale c. M.C. e altri (Avv.ti Sandulli e Carfagna) - P.M. T. Maiello.

1. Responsabilità contabile e amministrativa - Scelte discrezionali - Insindacabilità - Verifica della conformità a legge - Rispetto dei requisiti di legittimità pura - Necessità - Rispetto dei criteri di economicità ed efficacia - Necessità - Giudizio su congruenza del costo finanziario - Consentito - Scelte amministrative superficiali ed inidonee allo scopo - Danno erariale - Sussiste.

2. Responsabilità contabile e amministrativa - Enti locali - Rinuncia al credito in assenza di interesse pubblico idoneo - Minore entrata per le finanze comunali - Pregiudizio finanziario - Sussiste - Consapevolezza degli amministratori comunali nella rinuncia al credito - Responsabilità - Sussiste.

3. Responsabilità contabile e amministrativa - Rinuncia al credito per difficoltà economiche della società partecipata - Contrarietà all'interesse pubblico - Sussiste.

4. Responsabilità contabile e amministrativa - Ente locale - Riduzione di canoni già maturati - Atto di liberalità ingiustificato - Rinuncia a risorse economiche per il pubblico bilancio - Assimilazione ad attività di assistenzialismo contraria per attività collocate sul mercato.

1. Il limite dell'insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali stabilito da legislatore alla giurisdizione della Corte dei conti non può essere inteso come limite alla verifica della conformità a legge dell'attività amministrativa, perché conformità a legge significa rispetto non solo dei requisiti di pura legittimità dell'azione amministrativa, ma anche dei criteri di economicità ed efficacia previsti dall'art. 1 della legge n. 241/90, ritenuti specificazione di quelli sanciti dall'art. 97 Cost.

La conformità a legge dell'azione amministrativa comporta che la correttezza della stessa deve sostanziarsi non solo nella scrupolosa osservanza dei parametri legali, ma deve essere assolutamente funzionale al raggiungimento degli scopi istituzionali, sicché un esauriente giudizio non può prescindere da un esame della congruenza del costo finanziario della decisione; pertanto, rientrano nell'alveo della giurisdizione contabile quelle scelte amministrative discrezionali che, per assoluta superficialità, contraddittorietà o inidoneità della soluzione adottata, si pongano come elementi prodromici di una fattispecie dannosa che può, in alternativa, anche discendere da atti legittimi e congruenti, ma così malamente posti in esecuzione, così scelleratamente disattesi da concretizzare, autonomamente, una ipotesi di danno.

2. Una sostanziale "rinuncia al credito" da parte di un Comune si concretizza un puro atto di liberalità non ammissibile, ove non si rinvenga un interesse pubblico significativamente idoneo a supportarlo, con la conseguenza che ne discende la consapevolezza degli amministratori locali, con conseguente responsabilità per danno erariale, che hanno adottato tale decisione che comportava una minore entrata per le finanze comunali, non giustificata da alcuna causa imprevista o imprevedibile, ma conseguente ad una manifestazione di volontà che lesiva della integrità finanziaria dell'amministrazione stessa.

3. Non è una sufficiente motivazione per la rinuncia al credito, la prospettata difficoltà di una società con partecipazione maggioritaria del Comune, in quanto trattasi di un soggetto giuridico diverso dall'Ente locale, seppur partecipato da questo, e il Comune ha quale fine istituzionale quello di perseguire l'interesse pubblico e, come tale, non può né ingerirsi nelle scelte imprenditoriali del soggetto privato, né provvedere a ripianare situazioni debitorie di quello rinunciando, puramente e semplicemente, ad un credito.

4. La decisione di ridurre il canone di locazione quando riferita ad un credito già maturato, si atteggia ad atto di ingiustificata liberalità che dimostra una disattenta e riprovevole gestione delle risorse finanziarie pubbliche, vulnerate dalla rinuncia ad una risorsa economica non giustificata da alcuna esigenza di soddisfazione di un pubblico interesse, neanche di supporto ad un'iniziativa imprenditoriale, ma solo da una sorta di "assistenzialismo" che si presenta fuori luogo per attività collocata sul libero mercato.

Giurisprudenza correlata:

CORTE DEI CONTI, SEZIONE GIUR. REGIONE LOMBARDIA - sentenza 30 giugno 2005 n. 467, alla pag. web http://www.lexitalia.it/p/51/ccontilombardia_2005-06-30.htm, la quale ha affermato che la Corte dei conti, in sede di giudizio di responsabilità, può e deve verificare la compatibilità delle scelte amministrative con i fini pubblici dell'ente pubblico, ma, per non travalicare i limiti esterni del suo potere giurisdizionale, una volta accertata tale compatibilità, non può estendere il suo sindacato all'articolazione concreta e minuta dell'iniziativa intrapresa dal pubblico amministratore, la quale rientra nell'ambito di quelle scelte discrezionali di cui la legge stabilisce l'insindacabilità (art. 1, comma 1, l. 14 gennaio 1994 n. 20), e può dare rilievo alla non adeguatezza dei mezzi prescelti dal pubblico amministratore solo nell'ipotesi di assoluta ed incontrovertibile estraneità dei mezzi stessi rispetto ai fini. Pertanto nel giudizio contabile sono valutabili le scelte discrezionali di pubblici amministratori e dipendenti che, eccedendo i limiti della ragionevolezza, sconfinano nell'arbitrio e siano, perciò, viziate d'illegittimità per eccesso di potere, risultando così giudicabili in ragione della incongruità, illogicità ed irrazionalità della scelta dei mezzi rispetto ai fini, raffrontandoli con parametri obbiettivi, valutabili "ex ante" e rilevabili anche dalla comune esperienza.

CORTE DEI CONTI, SEZIONE I GIUR. CENTRALE D'APPELLO - sentenza 23 settembre 2005 n. 292, alla pag. web http://www.lexitalia.it/p/52/ccontiicetr_2005-09-23.htm, la quale ha affermato che secondo consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione e della Corte dei Conti l'insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali compiute da amministratori e dipendenti pubblici, espressamente prevista dall'art. 1, comma primo, della legge n. 20 del 1994 e successive modifiche, non comporta la sottrazione di tali scelte ad ogni possibilità di controllo, tenuto conto che il merito dell'attività amministrativa riguarda la scelta secondo parametri non giuridici della modalità di azione della pubblica amministrazione in vista della realizzazione degli interessi affidati dalla legge alle sue cure. Pertanto, la verifica della legittimità dell'attività amministrativa non può di conseguenza prescindere dalla valutazione del rapporto tra gli obbiettivi conseguiti ed i costi sostenuti, criterio alla stregua del quale va anche esaminato il comportamento tenuto dagli amministratori e dipendenti pubblici chiamati a rispondere davanti alla Corte dei conti.

SENTENZA

Visto l'atto di citazione del Procuratore Regionale presso questa Corte.

Uditi, nella pubblica udienza del 4 febbraio 2008, con l'assistenza del segretario sig.ra Antonella Cirillo, il relatore dott. Luigi IMPECIATI, il P.M. in persona del Vice Procuratore Generale dott. Tammaro MAIELLO, l'avv. SANDULLI per i convenuti MAZZOLI, MELLONI, SCARSELLA, PROSEDA e DE ANGELIS Fabrizio, nonché l'avv. CARFAGNA per i convenuti CASSONI, CHIAVERINI, DE ANGELIS Franco e COLLEPARDI.

Esaminati gli atti ed i documenti di causa.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 065510/R del registro di Segreteria promosso dal Procuratore Regionale nei confronti dei sigg.:

CASSONI Mario, nato a Norma (LT) l'11.3.1952, ivi residente, elettivamente domiciliato presso lo studio legale dell'avv. Mario CARFAGNA, in Latina, via Carturan n. 38;

CHIAVERINI Lorenzo Giulio, nato a Norma (LT) il 2.6.1954, ivi residente, elettivamente domiciliato presso lo studio legale dell'avv. Mario CARFAGNA, in Latina, via Carturan n. 38;

MAZZOLI Silvia, nata a Roma il 20.3.1960, ivi residente, rappresentata e difesa dall'avv. Piero SANDULLI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via F. Paulucci de' Calboli n. 9;

MELLONI Francesco, nato a Norma (LT) il 18.11.1954, ivi residente, rappresentato e difeso dall'avv. Piero SANDULLI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via F. Paulucci de' Calboli n. 9;

SCARSELLA Guglielmo, nato a Sermoneta (LT) il 15.5.1960, ivi residente, rappresentato e difeso dall'avv. Piero SANDULLI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via F. Paulucci de' Calboli n. 9;

DE ANGELIS Franco, nato a Norma (LT) il 30.9.1953, ivi residente, elettivamente domiciliato presso lo studio legale dell'avv. Mario CARFAGNA, in Latina, via Carturan n. 38;

PROSEDA Adele, nata a Norma (LT) il 22.7.1964, residente in Roma, rappresentata e difesa dall'avv. Piero SANDULLI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via F. Paulucci de' Calboli n. 9;

DE ANGELIS Fabrizio, nato a Latina il 7.7.1963, rappresentato e difeso dall'avv. Piero SANDULLI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via F. Paulucci de' Calboli n. 9;

COLLEPARDI Mario, nato a Norma (LT) il 25.6.1948, ivi residente, elettivamente domiciliato presso lo studio legale dell'avv. Mario CARFAGNA, in Latina, via Carturan n. 38

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Procura Regionale presso questa Sezione, con atto di citazione depositato il 2 agosto 2006, ha evocato in giudizio i sigg. Mario CASSONI, Lorenzo Giulio CHIAVERINI, Silvia MAZZOLI, Francesco MELLONI, Guglielmo SCARSELLA, Franco DE ANGELIS, Adele PROSEDA, Fabrizio DE ANGELIS e Mario COLLEPARDI ritenuti responsabili, nella loro qualità di amministratori comunali di Norma (Latina), di aver procurato un danno erariale stimato in complessivi €. 269.911,61 in relazione ai fatti che seguono.

Il Consiglio Comunale di Norma, con delibera n. 61 del 1994, aveva approvato l'atto costitutivo e lo statuto della società a r.l. "NORBA TOURISM", a partecipazione maggioritaria dell'Ente locale e con la presenza di rappresentanti comunali negli organi sociali, avente come scopo la gestione di alcune strutture comunali, tra le quali il centro sociale, gli impianti sportivi, la struttura ricettiva turistico-sportiva ed altro, nonché quello di aumentare l'occupazione e la capacità imprenditoriale locale nel settore turistico.

Con successiva delibera n. 413 del 1995 la Giunta Comunale, dopo aver affidato alla suddetta società il servizio di somministrazione pasti per le scuole e i centri anziani, aveva concesso in locazione alla stessa anche alcuni immobili e il centro ippico "Colle Catilina", approvando il contratto di durata novennale (dall'11.7.1995 al 10.7.2004) al canone annuo di £. 200.000.000 e, relativamente al periodo sino al 31.12.1995, di £. 66.739.614. Il negozio era munito di clausola risolutiva espressa, immediatamente efficace decorsi 20 giorni dal mancato pagamento di ciascuna rata.

Con successive delibere (n. 184/97 e n. 48/97) sia la Giunta che il Consiglio comunale avevano deciso, in considerazione di una presunta sovraestimazione del canone di locazione e delle perdite di esercizio accumulate dalla società, di ridurlo ad annue £. 50.000.000 per il 1997, 1998 e 1999 e, successivamente, a £. 100.000.000 (pari ad € 51.645,69), rivalutabili secondo gli indici ISTAT nonché, con ulteriore delibera (n. 159/97), di procedere al ripianamento dei debiti per gli anni 1995/96 attraverso l'erogazione di £. 134.330.343 quale socio maggioritario.

Con altra delibera (n. 214/97) la stessa Giunta Comunale aveva approvato, a favore della medesima società e nell'asserito interesse al mantenimento della stessa, una rateizzazione del debito di questa, derivante dal mancato pagamento dei ratei scaduti e ammontante, al 31.12.1996, a £. 257.830.685, in linea capitale, oltre a £. 23.151.717 a titolo di oneri accessori.

LexItalia.it

[Prima pagina](#) | [Legislazione](#) | [Giurisprudenza](#) | [Articoli e note](#) | [Forum on line](#) | [Weblog](#)

Giurisprudenza

n. 5/2008 - © copyright

CORTE DEI CONTI, SEZ. GIUR. REGIONE LAZIO - sentenza 7 maggio 2008 n. 765 - Pres. Nottola, Rel. Impeciati - Procura regionale c. M.C. e altri (Avv.ti Sandulli e Carfagna) - P.M. T. Maiello.

1. Responsabilità contabile e amministrativa - Scelte discrezionali - Insindacabilità - Verifica della conformità a legge - Rispetto dei requisiti di legittimità pura - Necessità - Rispetto dei criteri di economicità ed efficacia - Necessità - Giudizio su congruenza del costo finanziario - Consentito - Scelte amministrative superficiali ed inidonee allo scopo - Danno erariale - Sussiste.

2. Responsabilità contabile e amministrativa - Enti locali - Rinuncia al credito in assenza di interesse pubblico idoneo - Minore entrata per le finanze comunali - Pregiudizio finanziario - Sussiste - Consapevolezza degli amministratori comunali nella rinuncia al credito - Responsabilità - Sussiste.

3. Responsabilità contabile e amministrativa - Rinuncia al credito per difficoltà economiche della società partecipata - Contrarietà all'interesse pubblico - Sussiste.

4. Responsabilità contabile e amministrativa - Ente locale - Riduzione di canoni già maturati - Atto di liberalità ingiustificato - Rinuncia a risorse economiche per il pubblico bilancio - Assimilazione ad attività di assistenzialismo contraria per attività collocate sul mercato.

1. Il limite dell'insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali stabilito da legislatore alla giurisdizione della Corte dei conti non può essere inteso come limite alla verifica della conformità a legge dell'attività amministrativa, perché conformità a legge significa rispetto non solo dei requisiti di pura legittimità dell'azione amministrativa, ma anche dei criteri di economicità ed efficacia previsti dall'art. 1 della legge n. 241/90, ritenuti specificazione di quelli sanciti dall'art. 97 Cost.

La conformità a legge dell'azione amministrativa comporta che la correttezza della stessa deve sostanziarsi non solo nella scrupolosa osservanza dei parametri legali, ma deve essere assolutamente funzionale al raggiungimento degli scopi istituzionali, sicché un esauriente giudizio non può prescindere da un esame della congruenza del costo finanziario della decisione; pertanto, rientrano nell'alveo della giurisdizione contabile quelle scelte amministrative discrezionali che, per assoluta superficialità, contraddittorietà o inidoneità della soluzione adottata, si pongano come elementi prodromici di una fattispecie dannosa che può, in alternativa, anche discendere da atti legittimi e congruenti, ma così malamente posti in esecuzione, così scelleratamente disattesi da concretizzare, autonomamente, una ipotesi di danno.

2. Una sostanziale "rinuncia al credito" da parte di un Comune si concretizza in un puro atto di liberalità non ammissibile, ove non si rinvienga un interesse pubblico significativamente idoneo a supportarlo, con la conseguenza che ne discende la consapevolezza degli amministratori locali, con conseguente responsabilità per danno erariale, che hanno adottato tale decisione che comportava una minore entrata per le finanze comunali, non giustificata da alcuna causa imprevista o imprevedibile, ma conseguente ad una manifestazione di volontà che lesiva della integrità finanziaria dell'amministrazione stessa.

3. Non è una sufficiente motivazione per la rinuncia al credito, la prospettata difficoltà di una società con partecipazione maggioritaria del Comune, in quanto trattasi di un soggetto giuridico diverso dall'Ente locale, seppur partecipato da questo, e il Comune ha quale fine istituzionale quello di perseguire l'interesse pubblico e, come tale, non può né ingerirsi nelle scelte imprenditoriali del soggetto privato, né provvedere a ripianare situazioni debitorie di quello rinunciando, puramente e semplicemente, ad un credito.

4. La decisione di ridurre il canone di locazione quando riferita ad un credito già maturato, si atteggia ad atto di ingiustificata liberalità che dimostra una disattenta e riprovevole gestione delle risorse finanziarie pubbliche, vulnerate dalla rinuncia ad una risorsa economica non giustificata da alcuna esigenza di soddisfazione di un pubblico interesse, neanche di supporto ad un'iniziativa imprenditoriale, ma solo da una sorta di "assistenzialismo" che si presenta fuori luogo per attività collocata sul libero mercato.

Giurisprudenza correlata:

CORTE DEI CONTI, SEZIONE GIUR. REGIONE LOMBARDIA - sentenza 30 giugno 2005 n. 467, alla pag. web http://www.lexitalia.it/p/51/ccontilombardia_2005-06-30.htm, la quale ha affermato che la Corte dei conti, in sede di giudizio di responsabilità, può e deve verificare la compatibilità delle scelte amministrative con i fini pubblici dell'ente pubblico, ma, per non travalicare i limiti esterni del suo potere giurisdizionale, una volta accertata tale compatibilità, non può estendere il suo sindacato all'articolazione concreta e minuta dell'iniziativa intrapresa dal pubblico amministratore, la quale rientra nell'ambito di quelle scelte discrezionali di cui la legge stabilisce l'insindacabilità (art. 1, comma 1, l. 14 gennaio 1994 n. 20), e può dare rilievo alla non adeguatezza dei mezzi prescelti dal pubblico amministratore solo nell'ipotesi di assoluta ed incontrovertibile estraneità dei mezzi stessi rispetto ai fini. Pertanto nel giudizio contabile sono valutabili le scelte discrezionali di pubblici amministratori e dipendenti che, eccedendo i limiti della ragionevolezza, sconfinano nell'arbitrio e siano, perciò, viziate d'illegittimità per eccesso di potere, risultando così giudicabili in ragione della incongruità, illogicità ed irrazionalità della scelta dei mezzi rispetto ai fini, raffrontandoli con parametri obbiettivi, valutabili "ex ante" e rilevabili anche dalla comune esperienza.

CORTE DEI CONTI, SEZIONE I GIUR. CENTRALE D'APPELLO - sentenza 23 settembre 2005 n. 292, alla pag. web http://www.lexitalia.it/p/52/cconticetr_2005-09-23.htm, la quale ha affermato che secondo consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione e della Corte dei Conti l'insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali compiute da amministratori e dipendenti pubblici, espressamente prevista dall'art. 1, comma primo, della legge n. 20 del 1994 e successive modifiche, non comporta la sottrazione di tali scelte ad ogni possibilità di controllo, tenuto conto che il merito dell'attività amministrativa riguarda la scelta secondo parametri non giuridici della modalità di azione della pubblica amministrazione in vista della realizzazione degli interessi affidati dalla legge alle sue cure. Pertanto, la verifica della legittimità dell'attività amministrativa non può di conseguenza prescindere dalla valutazione del rapporto tra gli obbiettivi conseguiti ed i costi sostenuti, criterio alla stregua del quale va anche esaminato il comportamento tenuto dagli amministratori e dipendenti pubblici chiamati a rispondere davanti alla Corte dei conti.

SENTENZA

Visto l'atto di citazione del Procuratore Regionale presso questa Corte.

Uditi, nella pubblica udienza del 4 febbraio 2008, con l'assistenza del segretario sig.ra Antonella Cirillo, il relatore dott. Luigi IMPECIATI, il P.M. in persona del Vice Procuratore Generale dott. Tammaro MAIELLO, l'avv. SANDULLI per i convenuti MAZZOLI, MELLONI, SCARSELLA, PROSSEDA e DE ANGELIS Fabrizio, nonché l'avv. CARFAGNA per i convenuti CASSONI, CHIAVERINI, DE ANGELIS Franco e COLLEPARDI.

Esaminati gli atti ed i documenti di causa.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 065510/R del registro di Segreteria promosso dal Procuratore Regionale nei confronti dei sigg.:

CASSONI Mario, nato a Norma (LT) l'11.3.1952, ivi residente, elettivamente domiciliato presso lo studio legale dell'avv. Mario CARFAGNA, in Latina, via Carturan n. 38;

CHIAVERINI Lorenzo Giulio, nato a Norma (LT) il 2.6.1954, ivi residente, elettivamente domiciliato presso lo studio legale dell'avv. Mario CARFAGNA, in Latina, via Carturan n. 38;

MAZZOLI Silvia, nata a Roma il 20.3.1960, ivi residente, rappresentata e difesa dall'avv. Piero SANDULLI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via F. Paulucci de' Calboli n. 9;

MELLONI Francesco, nato a Norma (LT) il 18.11.1954, ivi residente, rappresentato e difeso dall'avv. Piero SANDULLI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via F. Paulucci de' Calboli n. 9;

SCARSELLA Guglielmo, nato a Sermoneta (LT) il 15.5.1960, ivi residente, rappresentato e difeso dall'avv. Piero SANDULLI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via F. Paulucci de' Calboli n. 9;

DE ANGELIS Franco, nato a Norma (LT) il 30.9.1953, ivi residente, elettivamente domiciliato presso lo studio legale dell'avv. Mario CARFAGNA, in Latina, via Carturan n. 38;

PROSEDA Adele, nata a Norma (LT) il 22.7.1964, residente in Roma, rappresentata e difesa dall'avv. Piero SANDULLI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via F. Paulucci de' Calboli n. 9;

DE ANGELIS Fabrizio, nato a Latina il 7.7.1963, rappresentato e difeso dall'avv. Piero SANDULLI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via F. Paulucci de' Calboli n. 9;

COLLEPARDI Mario, nato a Norma (LT) il 25.6.1948, ivi residente, elettivamente domiciliato presso lo studio legale dell'avv. Mario CARFAGNA, in Latina, via Carturan n. 38

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Procura Regionale presso questa Sezione, con atto di citazione depositato il 2 agosto 2006, ha evocato in giudizio i sigg. Mario CASSONI, Lorenzo Giulio CHIAVERINI, Silvia MAZZOLI, Francesco MELLONI, Guglielmo SCARSELLA, Franco DE ANGELIS, Adele PROSEDA, Fabrizio DE ANGELIS e Mario COLLEPARDI ritenuti responsabili, nella loro qualità di amministratori comunali di Norma (Latina), di aver procurato un danno erariale stimato in complessivi €. 269.911,61 in relazione ai fatti che seguono.

Il Consiglio Comunale di Norma, con delibera n. 61 del 1994, aveva approvato l'atto costitutivo e lo statuto della società a r.l. "NORBA TOURISM", a partecipazione maggioritaria dell'Ente locale e con la presenza di rappresentanti comunali negli organi sociali, avente come scopo la gestione di alcune strutture comunali, tra le quali il centro sociale, gli impianti sportivi, la struttura ricettiva turistico-sportiva ed altro, nonché quello di aumentare l'occupazione e la capacità imprenditoriale locale nel settore turistico.

Con successiva delibera n. 413 del 1995 la Giunta Comunale, dopo aver affidato alla suddetta società il servizio di somministrazione pasti per le scuole e i centri anziani, aveva concesso in locazione alla stessa anche alcuni immobili e il centro ippico "Colle Catilina", approvando il contratto di durata novennale (dall'11.7.1995 al 10.7.2004) al canone annuo di £. 200.000.000 e, relativamente al periodo sino al 31.12.1995, di £. 66.739.614. Il negozio era munito di clausola risolutiva espressa, immediatamente efficace decorsi 20 giorni dal mancato pagamento di ciascuna rata.

Con successive delibere (n. 184/97 e n. 48/97) sia la Giunta che il Consiglio comunale avevano deciso, in considerazione di una presunta sovraestimazione del canone di locazione e delle perdite di esercizio accumulate dalla società, di ridurlo ad annue £. 50.000.000 per il 1997, 1998 e 1999 e, successivamente, a £. 100.000.000 (pari ad € 51.645,69), rivalutabili secondo gli indici ISTAT nonché, con ulteriore delibera (n. 159/97), di procedere al ripianamento dei debiti per gli anni 1995/96 attraverso l'erogazione di £. 134.330.343 quale socio maggioritario.

Con altra delibera (n. 214/97) la stessa Giunta Comunale aveva approvato, a favore della medesima società e nell'asserito interesse al mantenimento della stessa, una rateizzazione del debito di questa, derivante dal mancato pagamento dei ratei scaduti e ammontante, al 31.12.1996, a £. 257.830.685, in linea capitale, oltre a £. 23.151.717 a titolo di oneri accessori.

Conseguentemente non si era fatto ricorso alla clausola risolutiva prevista dall'art. 6 del contratto.

Successivamente, il Comune aveva deciso di affidare alla "NORBA TOURISM" anche la gestione di altri impianti sportivi, nominando un nuovo rappresentante in seno al Consiglio di Amministrazione.

In relazione a tali fatti, il responsabile dell'Area Economica, su sollecitazione di un consigliere comunale, aveva attestato che, nell'ottobre 2004, l'esposizione debitoria della società ammontava a complessivi € 289.745,39.

Sulla base di quest'elemento, taluni consiglieri avevano allora inviato un esposto a questa Corte, finalizzato alla verifica del corretto agire degli amministratori.

La Procura aveva quindi proceduto a rituale istruttoria, affidando gli accertamenti alla Guardia di Finanza che, con rapporto del 5.10.2005, aveva riferito che il debito contratto dalla società in argomento, alla data del 31.12.2004, ammontava a € 399.108.102 e che, sugli stessi fatti, erano state avviate indagini preliminari da parte della competente Procura della Repubblica.

A fronte di ciò il sindaco *pro-tempore*, Franco De Angelis, aveva riscontrato negativamente una richiesta di ulteriore riduzione del canone di locazione, avanzata dal presidente della "NORBA TOURISM", sollecitando l'adempimento delle obbligazioni contrattuali e prospettando, in caso negativo, l'adozione dello strumento risolutorio *ex art. 6* del contratto.

Tale prospettazione non è stata mai concretizzata ma, al contrario, veniva affidata alla stessa società anche la gestione della palestra e dei campi di calcetto nonché di altre attrezzature ricreative del Parco Comunale.

Ipotizzando la sussistenza di un danno erariale, la Procura aveva così inviato rituale invito a dedurre, sia agli amministratori che avevano adottato le delibere n. 184 e 48 del 1997 (di revisione del canone di affitto e rinuncia alla quota parte già maturata per il periodo già trascorso del 1997) sia, in particolare, al sindaco *pro-tempore* Mario Cassoni per aver omesso di procedere alla costituzione in mora del debitore, impedendo il maturare di termini prescrizionali del debito in essere, con un danno pari, per la prima voce, ad € 25.288,24 e ad € 231.197,00 per l'intervenuta prescrizione.

Tutti gli invitati hanno presentato deduzioni e sono stati personalmente sentiti. Nello spiegare la loro difesa hanno assunto l'insussistenza di un danno attuale, l'errata quantificazione del danno e l'assenza di dolo o colpa grave.

Il P.M., tuttavia, non ha ritenuto di poter procedere all'archiviazione degli addebiti e ha provveduto alla loro citazione in giudizio, considerando provata la loro responsabilità in relazione al danno distinto, in una prima partita, pari ad € 58.502,35, rappresentata dal mancato introito del canone di affitto, originariamente previsto per il 1997 e poi ridotto con efficacia *ex tunc*. Di questo danno dovrebbero rispondere il sindaco e gli assessori *pro tempore* per una percentuale del 60% e i consiglieri comunali per una percentuale pari al 40%.

Una seconda partita di danno, pari a € 122.066,96, viene addebitata al sindaco Cassoni, per la mancata esazione dei crediti vantati dal Comune a tutto il 31.12.1996. Per tale debito il Comune non aveva attivato la procedura di risoluzione ma aveva consentito alla rateizzazione dello stesso, rimasto però, in parte, ugualmente inesatto.

Una terza partita di danno, pari a € 89.342,30, da addebitarsi anche questa al sindaco Cassoni, riguarda i debiti del periodo 1997/2001, pagati solo in parte dalla "Norba Tourism" e parzialmente compensato con maggiori ratei versati nel periodo 2002, 2003 e 2004.

In conclusione, la Procura chiede che il sindaco *pro-tempore* Mario Cassoni sia condannato, quale responsabile *pro-quota* o *in toto*, di tutte le tre partite di danno contestate, per un totale di € 218.429,54, i signori Chiaverini, Mazzoli, Melloni e Scarsella, quali assessori responsabili della prima partita di danno a € 7020,28 ciascuno e i signori De Angelis Franco, Prosseda, De Angelis Fabrizio e Collepari Marco, quali consiglieri comunali responsabili, *pro quota* della prima partita di danno, a € 4680,19 ciascuno, oltre a rivalutazione ed interessi.

Si sono costituiti, patrocinati dall'avv. SANDULLI, i convenuti MAZZOLI, MELLONI, SCARSELLA, PROSEDA e DE ANGELIS Fabrizio.

Con distinte memorie, depositate il 15 gennaio 2008 l'avv. SANDULLI, premessa una breve ricostruzione dei fatti e richiamate le delibere approvate e contestate ai suoi assistiti (delibere n. 184/97 - per gli assessori Mazzoli, Melloni e Scarsella - e delibera n. 48/97 per i consiglieri Prosseda e De Angelis Fabrizio) relative alla revisione del canone di locazione, assume l'infondatezza della tesi del requirente.

Osserva, in primo luogo, che il comportamento degli amministratori sarebbe stato la logica conseguenza dell'errata quantificazione del canone locativo, irrealistico rispetto alla potenzialità economica delle strutture locate e alle difficoltà di avviamento delle iniziative turistiche.

Da questo sarebbe conseguita la necessità di un adeguamento sia per mantenere attiva la società - che era stata costituita anche per dare impulso occupazionale in zona - sia per evitare una negativa ricaduta economica sullo stesso Comune, socio maggioritario.

Rileva poi, l'avv. SANDULLI, la mancanza dell'elemento soggettivo di colpa grave, nella sua comune accezione giurisprudenziale di irragionevole o contraddittorio comportamento dell'agente rispetto al fine perseguito dalla P.A..

Oltre a ritenerne l'insussistenza nei confronti dei suoi assistiti, sottolinea, poi, come debba darsi anche ingresso ai vantaggi comunque conseguiti a quel comportamento.

Ma soprattutto non può esservi colpa grave, secondo il difensore, poiché gli amministratori sarebbero stati spinti dall'esigenza di salvaguardare i posti di lavoro e, in ogni caso, un errore di valutazione sarebbe classificabile come errore scusabile per la mancanza di orientamenti giurisprudenziali e per l'irrazionalità dell'organizzazione amministrativa.

Quanto al danno erariale lo ritiene, allo stato, inattuale sia perché la prescrizione non sarebbe stata eccepita dalla società debitrice sia perché i pagamenti effettuati, ancorché imputati agli anni in cui sono stati effettuati, dovrebbero essere reconsiderati secondo la regola dell'art. 1193 c.c..

In conclusione, l'avv. SANDULLI chiede il rigetto della domanda attrice o, in subordine, l'esercizio del potere riduttivo da parte di questa Corte.

Gli altri convenuti, con il patrocinio dell'avv. CARFAGNA, si sono costituiti all'udienza dibattimentale nella quale, il P.M., definita la vicenda "sconcertante", ha posto in rilievo l'incongruo ricorso allo strumento privatistico il quale, seppur legittimamente previsto, si risolve talvolta, come nella presente fattispecie, in un *modus agendi* sempre dannoso per la P.A..

Ha contestato la scriteriata gestione dell'affidamento di beni pubblici, la fissazione del canone locativo e la sua riduzione, la mancata attivazione per la riscossione dei crediti e l'indimostrato beneficio che ne avrebbe conseguito la collettività, in una con l'asserito fine di incrementare l'occupazione in loco.

Ha manifestato il proprio convincimento circa una condotta connotata da colpa grave per tutti i convenuti ed ha concluso chiedendo la condanna di questi ultimi come specificato in citazione.

L'avv. SANDULLI si è detto in disaccordo con il P.M. circa lo sconcerto asseritamente indotto dalla vicenda, trattandosi di strumenti giuridici previsti da norme primarie.

Ha negato, poi, qualsiasi danno alle casse comunali e l'insindacabilità delle scelte discrezionali in merito ad attività che dovevano essere assicurate o in proprio o esternalizzate; ha concluso insistendo per il proscioglimento dei suoi assistiti.

L'avv. CARFAGNA, da parte sua, ha contestato l'intervenuta prescrizione dei crediti perché, nel 2001/2002 vi sarebbero stati atti interruttivi compiuti dal sindaco o da altri amministratori..

D'altronde, ha proseguito la difesa, il sindaco CASSONI sarebbe cessato dalla carica nel 2004, epoca in cui i crediti sarebbero stati ancorà esigibili..

Nel merito, ha altresì confermato che trattasi di un piccolo centro abitato, nel quale gli impianti sociali e sportivi sarebbero necessari ma non produrrebbero i redditi ipotizzati, con la conseguenza, inevitabile, di una gestione in perdita.

La società in mano pubblica avrebbe, comunque, adempiuto - ancorché in parte - alle sue obbligazioni patrimoniali.

Ha concluso sottolineando la mancanza di colpa grave dei suoi assistiti, per i quali ha chiesto l'assoluzione da ogni addebito.

Ha brevemente replicato il P.M., confermando la fondatezza della propria tesi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La fattispecie sottoposta all'odierna cognizione del Collegio deve essere partitamente esaminata nelle sue articolazioni, non potendosi definirla come accadimento unico ma quale evento dannoso a formazione progressiva.

Essa, infatti, trova dapprima la sua genesi nell'approvazione delle delibere comunali n. 184/97 e n. 48/97 (della Giunta la prima e del Consiglio la seconda), con le quali è stato ridotto il canone di locazione degli impianti e, successivamente, nella condotta reiteratamente inerte - così si assume da parte attrice - del sindaco CASSONI il quale avrebbe, a fronte del perdurante inadempimento della società "NORBA TOURISM", omesso di compiere quanto in suo potere per evitare o ridurre il danno che si andava concretizzando in relazione al maturare della prescrizione del credito.

La Procura ha, in primo luogo e classificandola come *prima* posta dannosa, contestato la riduzione del canone di locazione non per l'intero ma solo per l'anno 1997, ormai quasi del tutto trascorso al momento delle delibere n. 184/97 e n. 48/97.

Sul punto la difesa dei convenuti, esplicitamente il prof. SANDULLI al quale si è associato l'avv. CARFAGNA, ha preliminarmente dedotto la sua incensurabilità, trattandosi di una scelta discrezionale dell'Amministrazione, come tale non soggetta al sindacato di questa Corte.

Il Collegio non reputa condivisibile la tesi esposta circa l'insindacabilità delle cennate delibere poiché rientranti nelle "scelte di merito".

L'art. 1, primo comma, della legge n. 20/94, come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 543/96 effettivamente prevede che " *La responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica è personale e limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o con colpa grave, ferma restando l'insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali*", ma ciò non può essere inteso come limite alla verifica della conformità a legge dell'attività amministrativa.

E conformità a legge significa rispetto non solo dei requisiti di pura legittimità dell'azione amministrativa ma anche dei criteri di economicità ed efficacia previsti dall'art. 1 della legge n. 241/90, ritenuti specificazione di quelli sanciti dall'art. 97 Cost.

Consegue a quest'affermazione la considerazione che la correttezza dell'azione amministrativa deve sostanziarsi non solo nella scrupolosa osservanza dei parametri legali ma deve essere assolutamente funzionale al raggiungimento degli scopi istituzionali, sicché un esauriente giudizio non può prescindere da un esame della congruenza del costo finanziario della decisione, come autorevolmente ribadito dalla stessa Suprema Corte (cfr. Corte Cass. SS.UU. civili 29 settembre 2003 n. 14488), con la conseguenza che resta estraneo alla cognizione di questa Corte solo l'agire del pubblico amministratore che compia scelte discrezionali, rientranti nell'ambito di una legittima compatibilità delle scelte medesime con i fini istituzionali e nel rispetto dei limiti della rispondenza a criteri di razionalità e congruità (Corte conti sez. Lazio 20 ottobre 2003 n. 2076).

Questa c.d. "riserva di amministrazione" circoscrive il potere di *ius dicere* del giudice contabile il quale "non può estendere il proprio sindacato all'articolazione concreta e minuta dell'iniziativa intrapresa, rientrante nell'ambito di quelle scelte discrezionali di cui la legge stabilisce l'insindacabilità, mentre può dare rilievo alla non adeguatezza dei mezzi prescelti nell'ipotesi di assoluta ed incontrovertibile estraneità dei mezzi rispetto ai fini." (Cass. Sez. Unite civ. n. 1378/2006), anche se "può e deve verificare la compatibilità delle scelte amministrative con i fini dell'ente pubblico. Pertanto, la verifica della legittimità dell'azione amministrativa non può prescindere dalla valutazione del rapporto tra gli obiettivi conseguiti e i costi sostenuti" (Cass. Sez. Unite civ. n. 14488/2003).

Per quanto detto, può ritenersi pacifico che rientrano nell'alveo della giurisdizione di questa Corte quelle scelte amministrative discrezionali che, per assoluta superficialità, contraddittorietà o inidoneità della soluzione adottata, si pongano come elementi prodromici di una fattispecie dannosa che può, in alternativa, anche discendere da atti legittimi e congruenti ma così malamente posti in esecuzione, così scelleratamente disattesi da concretizzare, autonomamente, una ipotesi di danno.

La fattispecie in esame, ad avviso del Collegio, si colloca ben entro i limiti cognitivi di questa Corte, poiché non si tratta di sottoporre a sindacato e censura una deliberazione che, in base a motivazioni di merito amministrativo, non appare irrazionale o priva di giustificazione: quello che si censura è una sostanziale "rinuncia al credito" che concretizza un puro atto di liberalità non ammissibile, ove non si rinvenga un interesse pubblico significativamente idoneo a supportarlo.

Non sembrano congrui, a questo fine, né l'asserita sovraestimazione originaria del canone di locazione né le riferite difficoltà gestionali della società, che non si sarebbe dimostrata in grado di sostenere il "peso" finanziario della locazione.

Quanto alla prima si fa rinvio a quanto stabilito nel contratto allegato alla delibera n. 413/95 nel quale, in relazione alla locazione della struttura alberghiera, del ristorante-bar e del centro ippico all'art. 3 si pattuisce che "Il canone di locazione è così determinato con pieno accordo delle parti contraenti" e all'affermazione del consigliere comunale GUARNACCI, nella seduta del 18 maggio 1995 (vedi deliberazione n. 38/95), secondo il quale un trattamento di favore (nei confronti della NORBA TOURISM n.d.r.) risulterebbe controproducente "in quanto la gestione ne risulterebbe danneggiata con il pericolo di raggiungere il passivo".

Emerge così, ad avviso del Collegio, che la determinazione del canone locativo non è stata il risultato di una mera scelta irrazionale o improvvisa ma frutto di un consapevole dibattito.

Ma non è questo l'oggetto del sindacato della Corte, in quanto non viene contestata l'irragionevolezza della determinazione del canone locativo (anche se può costituire poi presupposto storico - logico della successiva riduzione) ma la decisione di procedere alla nuova quantificazione, almeno nella parte in cui si applica il relativo parametro anche ad un periodo temporale già trascorso e, nel quale, l'obbligazione patrimoniale si era già perfezionata in tutti i suoi elementi.

Lo stesso atto di citazione, correttamente, censura l'efficacia retroattiva della decisione contenuta nelle deliberazioni n. 184/97 e n. 48/97 ma non muove obiezione ai predetti atti collegiali nella parte regolatrice per il futuro, rientrando questa nel merito amministrativo.

Ora, è noto che un atto amministrativo ad efficacia durevole può essere suscettivo di revoca o modifica a conclusione di un procedimento amministrativo volto a verificare se i risultati *medio tempore* prodottisi meritino di essere conservati.

Ciò trova giustificazione quando, ferma restando la legittimità della sua adozione, siano sopravvenuti mutamenti di fatto o siano necessarie valutazioni diverse da quelle originarie, finalizzate ad un puntuale adeguamento alla realtà fattuale per il miglior perseguimento dell'interesse pubblico: la sopravvenienza di motivi o la novità della diversa valutazione adeguatrice deve essere il *discrimen* che giustifica una variazione, nel merito, dell'azione amministrativa (requisito ora codificato nell'art. 21 *quinquies* della legge n. 241/90).

In ogni caso, al potere di revoca o modificazione di un atto è associato un termine di decorrenza che non può che essere *ex nunc*, diversamente dall'annullamento che è *ex tunc*.

Nella fattispecie in esame, gli amministratori comunali hanno deciso una riduzione del canone di locazione ammettendo, sostanzialmente, un'errata valutazione della capacità di produrre reddito da parte dei beni locati, addirittura integrati successivamente da una pizzeria ubicata nel centro ippico.

In disparte ogni valutazione circa la mancanza di una ponderata e documentata analisi sul *deficit* societario e sulla effettiva o presunta incapacità reddituale dei beni locati, affermata apoditticamente più che dimostrata (vedi dichiarazioni del consigliere DELL'OMO nella deliberazione C.C. n. 48/97), vi è da dire che priva di ogni motivazione appare la volontà di ridurre il canone di affitto per l'intero anno 1997 malgrado le deliberazioni siano state assunte alla fine del mese di settembre dello stesso anno.

Illuminante e tranciante appare al Collegio la previsione che "La minore entrata relativa all'esercizio '97 sarà finanziata in sede di riequilibrio di gestione".

Ne discende la consapevolezza degli amministratori, di tutti gli amministratori locali, che la decisione assunta dalla Giunta (e approvata dal Consiglio) comportava una minore entrata per le Casse Comunali, non giustificata da alcuna causa impreveduta o imprevedibile, ma conseguente ad una manifestazione di volontà che appare lesiva della integrità finanziaria dell'Ente.

Non appare sufficiente motivazione, secondo il Collegio, la prospettata difficoltà della società in quanto trattasi di un soggetto giuridico diverso dall'Ente, seppur partecipato da questo, e il Comune ha quale fine istituzionale quello di perseguire l'interesse pubblico e, come tale, non può né ingerirsi nelle scelte imprenditoriali del soggetto privato né provvedere a ripianare situazioni debitorie di quello rinunciando, puramente e semplicemente, ad un credito.

Se, per quanto detto, la decisione di ridurre il canone di locazione si sottrae al sindacato di questa Corte per quanto riguarda il rapporto nel suo sviluppo futuro, altrettanto non può dirsi per il credito già maturato, la cui rinuncia si atteggia ad atto di ingiustificata liberalità.

Incontestato il danno, non vi è dubbio che sia rinvenibile, nei confronti di tutti gli amministratori locali evocati in giudizio per la menzionata partita di danno, il necessario elemento psicologico.

Nella delibera n. 184/97 la Giunta, dopo aver premesso la precedente "sovraestimazione" del canone e il ripianamento delle perdite precedenti (ad opera del Comune, senza menzione di simili adempimenti di parte privata), ha deciso la riduzione che precede sulla base di una richiesta del Presidente del Consiglio di Amministrazione della società, giudicata però riduttiva *"Considerato che il canone di affitto proposto dalla società non appare congruo in relazione al notevole valore immobiliare concernente la locazione e alle potenziali possibilità di sviluppo con l'ampliamento della struttura alberghiera che porterà al raddoppio della capacità ricettiva, né tiene conto che alla struttura originaria è stata aggiunta una pizzeria presso il maneggio"*.

Ne consegue, da un lato, la consapevolezza dell'organo collegiale dell'ingente valore locato e delle sue potenzialità ma, anche, che la prospettata riduzione, anche per il 1997, proposta dalla società, non si dimostrava condivisibile.

Malgrado ciò, la Giunta, assumendo come dato favorevole il ripianamento delle perdite (effettuato dallo stesso Comune), ha deciso ugualmente (e contraddittoriamente rispetto alle attestate potenzialità economiche dell'iniziativa) la riduzione del canone di affitto anche per il 1997.

Una tale decisione, ad avviso del Collegio, dimostra una disattenta e riprovevole gestione delle risorse finanziarie pubbliche, vulnerate dalla rinuncia ad una risorsa economica non giustificata da alcuna esigenza di soddisfazione di un pubblico interesse, neanche di supporto all'iniziativa imprenditoriale, ma solo da una sorta di "assistenzialismo" che appare fuor di luogo ove si voglia intraprendere un'attività collocata sul libero mercato.

Né, d'altronde, può ravvisarsi, in questo, alcuna utilità per la collettività, utilità che discende semmai dall'utilizzo degli impianti da parte della compagine cittadina e dal loro sfruttamento a fini commerciali, non certo dalla riduzione del canone di locazione.

Deve essere, per quanto precede, integralmente accolta la domanda di condanna al risarcimento dei sigg. Mario CASSONI, Lorenzo Giulio CHIAVERINI, Silvia MAZZOLI, Francesco MELLONI, Guglielmo SCARSELLA, Franco DE ANGELIS, Adele PROSEDA, Fabrizio DE ANGELIS e Mario COLLEPARDI, pro-quota, del danno causato al Comune di Norma e, indicato dalla Procura attrice quale "prima partita di danno" o sub a).

La posta di danno, ad ognuno addebitata, è suscettiva di rivalutazione monetaria a decorrere dalla data della delibera posta in essere da ognuno dei convenuti.

Quanto alle partite di danno contestate al sindaco CASSONI e meglio indicate in atto di citazione come seconda e terza, ovvero derivanti, la seconda, dalla mancata riscossione dei canoni dovuti sino al 31.12.1996 e la terza di quelli relativi al periodo 1997/2001, il Collegio ne rileva la sussistenza nei limiti che seguono.

I crediti inesatti, secondo la tesi della Procura attrice, costituirebbero la posta di danno addebitabile all'inerzia del sindaco *pro-tempore* CASSONI e, in questo senso, il Collegio deve procedere alla verifica dei suoi elementi costitutivi.

Le difese di tutti i convenuti adducono, a sostegno della tesi dell'inesistenza di un danno erariale, sia l'insussistenza di una effettiva prescrizione dei crediti comunali sia l'ineluttabilità della formazione di un passivo societario, trattandosi di attività riconducibili ad una funzione sociale del Comune il quale, ove non avesse costituito la società "NORBA TOURISM", avrebbe dovuto comunque gestire in proprio detti servizi o avrebbe dovuto esternalizzarli, con costi sicuramente superiori.

Quest'ultimo argomento si presenta, ad una prima lettura, sicuramente non condivisibile.

Non si tratta, a tutta evidenza, di verificare la sostanziale conformità all'interesse pubblico della scelta operata dall'Amministratore Comunale di costituire la società partecipata, perché tale operazione si profila, immediatamente, legittima ex art. 22 legge n. 142/90 e art. 17 legge n. 127/97.

Irrilevante, ai presenti fini, è la scelta operata e se essa appaia o meno ottimale rispetto ad altre possibili soluzioni (non oggetto di contestazione), mentre sicuro rilievo ha la verifica se, nello svolgimento dell'attività, si siano prodotti danni all'Erario da parte dei gestori o, come nella presente fattispecie, da parte degli amministratori del Comune - creditore.

Il *punctum dolens* è, quindi, se l'inerzia del sindaco CASSONI abbia fatto perdere un credito all'Amministrazione da lui diretta sino al 2004.

L'avv. CARFAGNA in udienza e il prof. SANDULLI nella sua memoria, contestano che la prescrizione sia effettivamente maturata: il primo assumendo che vi sarebbero stati atti interruttivi nel 2001/2002 ed il secondo che le somme versate, a titolo di adempimento (parziale) delle obbligazioni pecuniarie da parte della società andrebbero computate ai sensi dell'art. 1193 c.c.

In relazione alle contestazioni che precedono il Collegio osserva quanto segue.

L'effetto interruttivo della prescrizione si realizza, ai sensi dell'art. 2943 c.c., tra l'altro e per quello che qui interessa, da ogni "atto che valga a costituire in mora il debitore..." e "affinché un atto possa acquisire efficacia interruttiva della prescrizione, a norma dell'art. 2943 c.c., quarto comma, esso deve contenere anche l'esplicitazione di una pretesa, vale a dire l'intimazione o richiesta scritta di adempimento...non ravvisabile in semplici sollecitazioni prive del carattere di intimazione e di espressa richiesta formale al debitore.." (Cass. civ. sez. II n. 9378/02 e, in termini, Cass. civ. sez. III n. 25500/06).

Ora, a ben vedere, gli atti cui fa riferimento la difesa, non possono avere avuto efficacia interruttiva, ad avviso del Collegio, perché si tratta di semplici richiami all'esistenza di un credito, di mera sollecitazione all'adempimento, senza alcun connotato formale o sostanziale di costituzione in mora.

Questo è quanto è dato rilevare dalla nota n. 11355 dell'1.8.2001, del responsabile dell'area economica - con la quale si ribadisce, tra l'altro, la necessità di effettuare i pagamenti alle naturali scadenze e, soprattutto, la nota n. 287 del 16.1.2002, sottoscritta dall'assessore al bilancio e dal responsabile dell'area economico-finanziaria, con la quale si compie una ricognizione della situazione debitoria della società NORBA (destinataria della stessa) e che si conclude con un semplice avvertimento che, in caso di ulteriore inadempienza, sulle somme verranno computati interessi legali.

Né ha valore, ai fini della sussistenza del danno, la mancanza di qualsiasi eccezione formulata dalla società debitrice, in quanto il Collegio non dubita che i crediti in oggetto si siano prescritti anche senza una formale eccezione in tal senso.

Ritiene il Giudicante che, seppur il funzionamento "*ipso iure*" dell'istituto sia oggetto di dibattito tra coloro che collegano l'estinzione al solo decorso del tempo inerte e coloro che ne vedono la genesi nella proposizione dell'eccezione da parte del debitore, la prima tesi sia preferibile, apparendo essa in linea con la volontà del legislatore.

La lettura sistematica degli artt. 2934 c.c. e 2937 stesso testo depone in questo senso.

Se è vero, infatti, che la previsione ex art. 2934, 1° comma, dispone che la prescrizione estingue il diritto "quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge" e questa espressione sembrerebbe disegnare solo una modalità dell'estinzione connessa al trascorrere del tempo, l'art. 2937, comma 2, sancisce che la rinuncia alla prescrizione può avvenire solo quando questa sia compiuta.

Ora, l'anzidetta rinuncia non può che significare, ad avviso del Collegio, che rinuncia all'estinzione, atteso che prescrizione ed estinzione sono l'una la causa e l'altro l'effetto di una vicenda giuridica che riguarda il diritto di credito.

A questo consegue che non si può non considerare l'estinzione come verificata quando l'inerzia si sia protratta per il lasso di tempo previsto e l'eccezione costituisce solo lo strumento processuale di difesa del debitore, privo di un proprio effetto sostanziale, già realizzatosi per il solo trascorrere del tempo, ovviamente unito all'inerzia del creditore.

La conclusione che si dimostra fondata è, pertanto, quella che i crediti relativi ai periodi contestati in atto di citazione si siano prescritti e, come tali, costituiscano effettivo danno, non essendovi stato alcun adempimento volontario da parte della Società né, a quanto è dato sapere, il Comune ha intrapreso azione giudiziaria per la propria tutela dinanzi all'inadempimento delle relative obbligazioni.

In esito poi all'obiezione formulata dal prof. SANDULLI, secondo il quale "Le somme pagate dalla Società NORBA TOURISM, peraltro, sono state attribuite agli anni in cui tali pagamenti venivano effettivamente compiuti ma, mancando la causale di detti pagamenti, essi, in realtà seguono la regola di cui all'art. 1193 c.c..." (cfr. memoria di costituzione), il Collegio non può prestarvi adesione.

Infatti, la regola predisposta dall'art. 1193 c.c. ha carattere suppletivo e deve essere letta in una col successivo art. 1195 c.c..

Se ne deduce, *in primis*, che l'imputazione del pagamento spetta al creditore il quale, nello stesso documento di quietanza, può dichiarare di imputare il pagamento ad uno o più debiti determinati e la dichiarazione deve essere accettata dal debitore (Cass. civ. sez. II n. 27405/05), con la conseguenza - ravvisabile nella disposizione ex art. 1195 c.c. - che se il creditore ha emesso una quietanza per i debiti relativi ad un determinato canone annuo, non si può poi pretendere un'imputazione diversa.

Peraltro, trattandosi di debiti ampiamente scaduti "Nell'ipotesi di pagamento parziale, il versamento va *imputato* agli interessi e non al debito capitale, a meno che non ci sia la prova del consenso del creditore ad una diversa *imputazione*.." (Cass. civ. Sez. lavoro, 11/12/2002, n. 17661).

Tutto ciò non sembra avvenuto, per cui i pagamenti effettuati dalla "NORBA TOURISM" debbono essere correttamente qualificati come adempimento della obbligazione contrattuale scaduta nell'anno di riferimento, così come emerge dalle reversali d'incasso del 2002, ove nulla si dice in merito ad imputazioni diverse rispetto all'anno di riferimento (cfr. all. n. 10 al rapporto della GdF).

Il Collegio, per quanto fin qui dedotto, ritiene che sia fondata la domanda attrice, articolata in citazione come seconda e terza partita di danno, entrambe addebitate al Sindaco CASSONI il quale nulla ha compiuto per costituire in mora la società debitrice.

In merito poi alla sussistenza dell'elemento psicologico, ritiene questo giudicante che la condotta dello stesso sia stata improntata a grave ed inescusabile negligenza in quanto, in un Comune che, come assunto dall'avv. CARFAGNA, conta solo quattromila abitanti, la sofferta vicenda della "NORBA TOURISM" non poteva non essere alla costante attenzione dei vertici politici ed amministrativi, se non altro per il dichiarato fine di voler perseguire l'importante finalità di incrementare il settore turistico nella zona e, conseguentemente, i livelli occupazionali tra i residenti.

Di vero è, però, che parte della responsabilità *de qua* deve essere anche ricondotta ai dirigenti amministrativi che nulla hanno posto in essere - almeno dagli atti depositati - per collaborare e corroborare l'azione del Sindaco. Non vi è, infatti, alcun documento dal quale emerga che i responsabili dell'Area Economica, che pure avevano avuto parte nella vicenda, hanno sollecitato l'attenzione del Sindaco CASSONI sul fluire del tempo e la progressiva estinzione del diritto di credito.

Questa indubbia circostanza oggettiva induce il Collegio a ritenere equo addebitare al sindaco CASSONI il risarcimento di un danno complessivo, per tutte le partite di danno a lui contestate sub. a), b) e c), pari ad € 100.000,00 (euro centomila/00), comprensivo di rivalutazione monetaria sino alla data di deposito della presente decisione, dalla quale decorreranno gli interessi legali sino all'effettivo soddisfo.

Le spese legali seguono la soccombenza.

Omissis



* Inizio pagina

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI - sentenza 9 settembre 2008 n. 4301 - Pres. Varrone, Est. Polito - Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale della Sardegna (Avv. Stato Ranucci) c. Sands srl ed altri (Avv. ti Rau e Picciaredda), Imes srl ed altri (n.c.), Regione Autonoma Sardegna (n.c.) e Abbanoa s.p.a. (Avv. to Contu) - (conferma T.A.R. Sardegna, 12 aprile 2007, n. 651).

1. Giustizia amministrativa - Ricorso straordinario - Istanza di trasposizione in s.g. - Adesione - Comunicazione dell'avvenuta trasposizione - Ex art. 10 della L. n. 1199 del 1971 - Ha carattere stragiudiziale - Ministero od assistenza di un difensore - Non occorre - Obbligo di comunicazione e notifica al procuratore costituito - Non sussiste per la comunicazione stessa.

2. Acque pubbliche - Tariffe dell'acqua - Delibera di determinazione - Natura giuridica - Individuazione.

3. Atto amministrativo - Generalità - Atti limitativi della sfera dei privati - Regola della irretroattività - Applicabilità - Riferimento all'art. 21 bis della legge n. 241 del 1990.

4. Atto amministrativo - Atti regolamentari - Regola della irretroattività - Deriva dall'art. 11 delle preleggi - Deroga al principio - Può essere introdotta solo con legge e non già con regolamento.

5. Acque pubbliche - Tariffe dell'acqua - Delibera di determinazione - Nella parte in cui prevede l'applicazione delle nuove tariffe in via retroattiva - Illegittimità.

6. Acque pubbliche - Tariffe dell'acqua - Delibera di determinazione - Nella parte in cui prevede riduzione tariffarie solo per i residenti - Legittimità.

1. L'art. 10 della L. n. 1199 del 1971 (secondo cui, in sede di trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale, della trasposizione stessa deve darsi "*avviso mediante notifica all'organo che ha emanato l'atto ed ai controinteressati*") va interpretato nel senso che per l'avviso previsto dall'articolo stesso non è richiesto il ministero o l'assistenza obbligatoria di un difensore, atteso che l'istanza di trasposizione del ricorso straordinario precede la costituzione del rapporto processuale avanti al T.A.R. (che potrebbe anche non aver luogo nel caso di rinuncia del ricorrente originario a proseguire il contenzioso nella sede giurisdizionale). L'obbligo di comunicazione e notifica al procuratore costituito (artt. 83 e 170 c.p.c.) prende vigore invece solo a partire dal momento in cui il destinatario dell'istanza di trasposizione del ricorso straordinario si costituisce avanti al T.A.R. e le parti intime, ricevutane notizia entro il termine assegnato dall'art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, provvedono a loro volta a costituirsi a mezzo di procuratore.

2. La tariffa relativa ai consumi idrici introduce in via autoritativa ed unilaterale una prestazione imposta per la fruizione di un servizio (fornitura d'acqua) che si qualifica come essenziale per il soggetto che se ne avvale. La delibera che approva il regime tariffario ha natura di atto amministrativo generale ed è destinata ad applicarsi per tutto il periodo di vigenza e fino a revoca in base a "*contrarius actus*".

3. A tutti gli atti amministrativi, anche se a contenuto generale, si applica la regola di irretroattività dell'azione amministrativa, la quale è espressione dell'esigenza di garantire la certezza dei rapporti giuridici, oltreché del principio di legalità che, segnatamente in presenza di provvedimenti limitativi della sfera giuridica del privato (tali sono quelli introduttivi di prestazioni imposte), impedisce di incidere unilateralmente e con effetto "*ex ante*" sulle situazioni soggettive del privato (1). Tale principio trova codifica nell'art. 21 bis della legge n. 241 del 1990, introdotto dall'art. 14 della legge n. 15 del 2005 (secondo cui "*il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata*" o, qualora la comunicazione non sia possibile, mediante forme di pubblicità idonee stabilite dall'Amministrazione medesima).

4. Nei confronti degli atti provvedimentali che rivestono valenza regolamentare, in quanto diretti a trovare applicazione ripetuta nel tempo ad un numero indeterminato di fattispecie, la regola di irretroattività discende dall'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale. Per

tali atti, pertanto, la regola dell'irretroattività può ricevere deroga per effetto di una disposizione di legge pari ordinata e non in sede di esercizio del potere regolamentare che è fonte normativa gerarchicamente subordinata; conseguentemente, solo in presenza di una norma di legge che a ciò abiliti, gli atti e regolamenti amministrativi possono avere efficacia retroattiva.

5. E' illegittima la delibera regolamentare che stabilisce nuove tariffe per la fornitura di acqua agli utenti, nella parte in cui stabilisce che le nuove tariffe hanno efficacia retroattiva, atteso che l'obbligo di contribuzione per l'utilizzo delle risorse idriche può decorrere solo a partire dalla data di pubblicazione della delibera sul nuovo regime tariffario.

6. E' legittima la delibera che, nello stabilire nuove tariffe per la fornitura di acqua, fissa il corrispettivo per metro cubo di consumo idrico in misura più bassa per i quantitativi base per usi domestico ed assimilato e differenzia la tariffa residenziale rispetto ai consumi per abitazioni non residenziali e per le utenze stagionali, non prevedendo per queste ultime riduzioni per i minori consumi.

(1) Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 7 marzo 2001, n. 1317; Sez. VI, 1 dicembre 1999, n. 2045; Sez. IV, 30 marzo 1998, n. 502.

N.4301/08 Reg.Dec.

N. 5642-7323 Reg.Ric. ANNO 2007

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sui ricorsi in appello:

- n. 5642/2007 proposto dall'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale della Sardegna, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio per legge presso la sede della stessa in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

contro

sands srl, mobigest srl, residenze alberghiere srl, delphina srl, sitco srl, sata srl, infrastrutture sardegna 2000, geasar spa, baja hotels spa, hotel la bisaccia-club hotel, palme e resort srl-hotel le palme rta le magnolie, rta i ginepri, consorzio di poltu quatu, rappresentati e difesi dagli avv.ti Antonio Rau e Franco Picciaredda, con domicilio eletto presso il secondo, in Roma in via Panama, n. 95;

imes srl, pala formaggi srl, boldrini srl, li cuncheddi srl, il relais del forte srl-forte cappellini, nuova porto piccolo srl-grand relais dei nuraghi, hotel porto piccolo, meridiana spa, in persona dei legali rappresentanti p.t., non costituitisi;

e nei confronti

- della Regione Autonoma Sardegna, in persona del Presidente p.t., non costituitasi in giudizio;

- di Abbanoa S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dall' avv.to Giovanni Contu, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, via Massimi, n. 154;

- **n. 7323/2007**, proposto da sands srl, mobigest srl, residenze alberghiere srl, delphina srl, sitco srl, sata srl, infrastrutture sardegna 2000, geasar spa, baja hotels spa, hotel la bisaccia-club hotel, palme e resort srl-hotel le palme rta le magnolie, rta i ginepri, consorzio di poltu quatu, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dagli avv.ti Antonio Rau e Franco Picciaredda, con domicilio eletto presso il secondo, in Roma in via Panama, n. 95;

contro

Autorità Ambito Ottimale Sardegna, in persona del Presidente p.t., non costituito in giudizio;

e nei confronti

- della Regione Autonoma Sardegna, in persona del Presidente p.t., costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dagli avv.ti Graziani Campus e Laura Picco, con domicilio eletto presso gli stessi in Roma, via Lucullo, n. 24;

- di Abbanoa S.p.a., costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dall' avv.to Giovanni Contu, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, via Massimi, n. 154;

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna n. 651/2007 del 12.04.2007;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle parti intimato;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Nominato relatore per la pubblica udienza del 13 maggio 2008 il Consigliere Polito Bruno Rosario;

Uditi per le parti gli avv.ti Rau, Contu, Picco e l'avv. dello Stato Ranucci;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

Esposizione del fatto

1). Con ricorso straordinario notificato il 19.4.2006 Sands S.r.l., unitamente agli altri litisconsorti indicati in epigrafe, impugnava in sede amministrativa la determinazione di articolazione tariffaria del servizio idrico integrato adottata dall' Autorità d' Ambito Territoriale Ottimale della Sardegna (AATO) del 30.11.2005, pubblicata nel BURAS del 29.12.2005, unitamente ad atti presupposti e conseguenti, compresa la delibera della predetta Autorità n. 25 del 29.12.2004.

L'Avvocatura dello Stato, in rappresentanza dell'Autorità d'Ambito, con atto notificato il 24.4.2006 chiedeva la trasposizione in sede giudiziale del ricorso straordinario.

Con ricorso giurisdizionale notificato all' Autorità d'Ambito, alla Regione e ad Abbanoa S.p.a. i ricorrenti in sede amministrativa impugnavano avanti al T.A.R. per la Sardegna il provvedimento di determinazione tariffaria dell'AATO e gli atti ad esso connessi.

A sostegno della domanda di annullamento erano articolati i seguenti motivi:

- 1) violazione dell'art. 13 della L. n. 36 del 5.1.1994 – violazione del DM 1.8.1996 - modulazione della tariffa rispetto agli investimenti fatti;
- 2) eccezione di incostituzionalità dell'art. 30 della Convenzione, di cui all'Allegato B alla deliberazione dell'Assemblea n. 25 del 29.12.2004, tra AATO e il gestore del servizio idrico integrato;
- 3) violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della L. 241 del 7.8.1990 e dell'art. 13 della L. 36/1994 – Differenze tra i Comuni e differenze tra fasce di tariffe;
- 4) mancanza di motivazione della determinazione tariffaria;
- 5) impropria modalità di scelta del gestore unico regionale;
- 6) violazione di legge; violazione del principio di retroattività;
- 7) violazione di legge; illegittima composizione dell'organo.

Con la sentenza di estremi indicati in epigrafe il T.A.R. adito respingeva i motivi di ricorso, ad esclusione di quello relativo alla decorrenza retroattiva del regime tariffario in data anteriore (01.01.2005) rispetto a quella di adozione e pubblicazione della delibera.

2). Avverso detta decisione, nella parte in cui accoglie il motivo da ultimo menzionato, ha proposto un primo atto di appello l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale della Sardegna che, in via preliminare, ha eccepito, l'inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio avanti al T.A.R. - perché notificato presso la sede dell'ente anziché presso l'ufficio dell'Avvocatura Distrettuale presso il quale l'A.A.T.O. aveva eletto domicilio agli effetti dell'esercizio della facoltà di trasposizione del gravame dalla sede amministrativa a quella giurisdizionale - nonché l'ulteriore profilo di inammissibilità per non essere state le contestazioni tempestivamente rivolte avverso il decreto del Ministro dei Lavori Pubblici del 01.08.1996, recante i criteri da osservare nella modulazione della struttura della tariffa per consumi idrici.

Nel merito l'A.A.T.O. ha sostenuto l'insussistenza del limite di operatività della tariffa solo per il futuro, non rivestendo, peraltro, il deliberato natura retroattività sul piano sostanziale.

Si costituivano in resistenza Sands s.r.l. e le altre società cointeressate opponendosi all'accoglimento dell'impugnativa.

Si costituiva altresì Abbanoa S.p.a., società di gestione del servizio idrico integrato, associandosi alla domanda di accoglimento dell'appello e di riforma della sentenza impugnata in parte "de qua"

3). Avverso la sentenza del T.A.R. per la Sardegna n. 651/2007 ha altresì proposto appello la Soc. Sands S.r.l. unitamente agli altri litisconsorti indicati in epigrafe, ed ha confutato le statuizioni reiettive dei motivi articolati in primo grado ed insistito per l'annullamento "in toto" della delibera di articolazione tariffaria del servizio idrico integrato.

Si sono costituiti la Regione Autonoma Sardegna ed Abbanoa S.p.a. che, con le rispettive memorie, hanno contrastato in rito e nel merito i motivi di gravame e concluso per la conferma della statuizioni del T.A.R. oggetto di contestazione.

All'udienza del 13 maggio 2008 i ricorsi sono stati trattenuti per la decisione.

Motivi della decisione

1). Per l'evidente rapporto di connessione soggettiva ed oggettiva può disporsi al riunione dei ricorsi per la contestuale decisione.

2). L' Autorità d' Ambito Territoriale Ottimale Sardegna ripropone le eccezioni di inammissibilità del ricorso proposto dalla Soc. Sands ed altri avanti al T.A.R. Sardegna e disattese in quella sede.

2.1). Diversamente da quanto argomentato dall' A.A.T.O. Sardegna la Soc. Sands, che aveva inizialmente impugnato con ricorso straordinario al Capo dello Stato il provvedimento di articolazione della tariffa tariffario per il servizio idrico integrato, a seguito dell' istanza della parte intimata di trasposizione nella sede giurisdizionale del mezzo di impugnativa in via amministrativa ha ritualmente dato avviso dell' avvenuta costituzione avanti al T.A.R. presso la sede dell' autorità che aveva emanato l' atto impugnato.

L' art. 10 della legge n. 1199/1971 stabilisce che di tale ultimo atto deve darsi "avviso mediante notifica all' organo che ha emanato l' atto ed ai controinteressati".

Poiché l' istanza di trasposizione del ricorso straordinario precede la costituzione del rapporto processuale avanti al T.A.R. - che potrebbe anche non aver luogo nel caso di rinuncia del ricorrente originario a proseguire il contenzioso nella sede giurisdizionale - non è richiesto agli effetti di detto atto il ministero o l' assistenza obbligatoria di un difensore.

L' obbligo di comunicazione e notifica al procuratore costituito (artt. 83 e 170 c.p.c.) prende vigore solo a partire dal momento in cui il destinatario dell' istanza di trasposizione del ricorso straordinario si costituisce avanti al T.A.R. e le parti intimata, ricevutane notizia entro il termine assegnato dall' art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, provvedono a loro volta a costituirsi a mezzo di procuratore.

Correttamente, pertanto, il T.A.R. ha qualificato come "stragiudiziale" l' iniziativa dell' A.A.T.O. Sardegna tesa alla definizione del ricorso in sede giurisdizionale e, quindi, sottratta alle regole del patrocinio a mezzo difensore con ogni effetto sull' obbligo di indirizzare a quest' ultimo ogni notifica o comunicazione. Detta conclusione trova del resto conferma nella chiara lettera dell' art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971 che individua "l' organo che ha emanato l'atto" quale soggetto destinatario dell' avviso di costituzione avanti al T.A.R. di chi aveva inizialmente proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

2.2). Anche la seconda eccezione di inammissibilità del ricorso, formulata in relazione alla mancata impugnazione del d.m. del Ministero Lavori Pubblici del 01.08.1996 sul c.d. "metodo normalizzato", teso a raccordare il corrispettivo del servizio idrico ai costi di gestione ed alla remunerazione del capitale investito, non va condivisa.

Il contenzioso introdotto dalla Soc. Sands ed altri litisconsorti non mette in discussione i principi base che devono informare l' esercizio della potestà dell' Autorità di ambito di determinare la tariffa per il servizio "de quo".

- La lesione delle posizioni soggettive a tutela delle quali è stato proposto ricorso si è, quindi, determinata a seguito dell' adozione della delibera dell' assemblea dell' A.A.T.O. Sardegna del 30.11.2005, che ha puntualmente articolato il regime tariffario per tutto l' ambito territoriale di riferimento, con individuazione delle diverse fasce di utenza ai fini della determinazione dei corrispettivi per consumo idrico, nonché la data di decorrenza. La domanda di annullamento è stata, pertanto, correttamente proposta entro il termine di decadenza dalla pubblicazione sul B.U.R. (29.12.2005) di tale ultima delibera.

3). E' infondato l' appello proposto dall' A.A.T.O. Sardegna, teso a contestare la sentenza del T.A.R. Sardegna n. 651/2007 nella parte in cui ha dichiarato l' illegittimità del provvedimento tariffario pubblicato il 29.12.2005 per aver imposto il canone per il servizio idrico con decorrenza retroattiva a partire dal 01.01.2005.

Osserva la Sezione che la tariffa relativa ai consumi idrici introduce in via autoritativa ed unilaterale una prestazione imposta per la fruizione di un servizio (fornitura d' acqua) che si qualifica come essenziale per il soggetto che se ne avvale.

La delibera che approva il regime tariffario ha natura di atto amministrativo generale ed è destinata ad applicarsi per tutto il periodo di vigenza e fino a revoca in base a "contrarius actus".

La giurisprudenza amministrativa ha più volte posto in rilievo che la regola di irretroattività dell' azione amministrativa è espressione dell' esigenza di garantire la certezza dei rapporti giuridici, oltreché del principio di legalità che, segnatamente in presenza di provvedimenti limitativi della sfera giuridica del

privato (tali sono quelli introduttivi di prestazioni imposte), impedisce di incidere unilateralmente e con effetto "ex ante" sulle situazioni soggettive del privato (cfr. Cons. St., Sez. IV[^], n. 1317 del 07.03.2001; Sez. VI[^], n. 2045 del 01.12.1999; Sez. IV[^], n. 502 del 30.03.1998).

Ulteriore limiti alla retroattività, in presenza di statuizioni provvedimentali che rivestono valenza regolamentare in quanto dirette a trovare applicazione ripetuta nel tempo ad un numero indeterminato di fattispecie, discende dalla regola di irretroattività degli atti a contenuto normativo dettata dall'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale. Detta regola può ricevere deroga per effetto di una disposizione di legge pari ordinata e non in sede di esercizio del potere regolamentare che è fonte normativa gerarchicamente subordinata. Pertanto solo in presenza di una norma di legge che a ciò abiliti gli atti e regolamenti amministrativi possono avere efficacia retroattiva.

Le su riferite conclusioni trovano codifica nell' art. 21 bis della legge n. 241/1990 introdotto dall'art. 14 della legge n. 15/2005.

E' ivi stabilito che "il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata" o qualora la comunicazione non sia possibile mediante forme di pubblicità idonee stabilite dall'Amministrazione medesima.

Il T.A.R. ha, pertanto, correttamente raccordato l' obbligo di contribuzione per utilizzo delle risorse idriche a partire dalla data di pubblicazione della delibera dell' A.A.T.O. Sardegna sul nuovo regime tariffario.

Quanto su esposto non recede a fronte degli ordini argomentativi sviluppati sia dall' A.A.T.O. Sardegna che dalla Soc. Abbanoa affidataria della gestione del servizio idrico integrato.

Ed invero:

- non assume rilievo ai fini degli obblighi di contribuzione introdotti con la delibera n. 17/2005 il precedente atto dell' Assemblea dell' A.A.T.O., che approva la relazione tecnica ed economica relativa al servizio idrico integrato, la convenzione di affidamento ed il disciplinare tecnico, ma nulla dispone in ordine alla concreta modulazione della tariffa;

- le previsioni di cui al d.m. 01.08.1996, sul collegamento della tariffa con il primo esercizio annuale del servizio idrico integrato e sulla copertura dei costi di investimento e di esercizio (art. 13 della legge n. 36/1994), costituiscono regole dell' azione amministrativa, ma non abilitano a stabilire "ex post" ed ora per allora l' articolazione tariffaria. Del resto lo stesso art. 17 della L.R. n. 29/1997 fa salvo il regime tariffario delle gestioni a livello locale già esistenti fino a quanto "l' Autorità d' ambito non sarà in grado . . . di determinare la tariffa del servizio idrico integrato", momento che coincide con l' atto deliberativo della tariffa e la sua acquisizione di efficacia con pubblicazione sul B.U.R.;

- la possibilità per l' Autorità d' ambito di intervenire sulla tariffa in caso di scostamenti dal piano finanziario e gestionale (art. 8, comma secondo, del d.m. 01.08.1996) impone doverosa tempestività nei relativi accertamenti, ma non introduce deroga quanto al principio di irretroattività della prestazione imposta;

- la circostanza che le società istanti abbiano fin dall' inizio del 2005 fruito del servizio di fornitura idrica non implica acquiescenza al regime tariffario successivamente intervenuto, trattandosi di servizio pubblico essenziale, reso in condizioni di esclusività per la porzione di territorio interessata e che non consente libera scelta di utilizzo da parte dei soggetti che operano e risiedono nell' ambito territoriale di gestione.

Il ricorso in appello rubricato al n. 5642/2007 va, quindi, respinto.

4). Passando all'esame del ricorso rubricato al n. 7323/2007 va disattesa l' eccezione di inammissibilità dell' appello, formulata dalla resistente Soc. Abbandoa, per assenza di nuove ed autonome censure avverso le statuizioni della sentenza gravata.

L' appellate, pur nel riproporre gli ordini argomentativi già sviluppati avanti al T.A.R., assume a riferimento le conclusioni cui è pervenuto il giudice di prime cure, rispetto alle quali individua le ragioni di non condivisione; ciò esclude il dedotto profilo di inammissibilità, che sussiste solo in presenza di una mera riedizione in appello delle domande formulate in primo grado.

4.1). Nel merito il ricorso è infondato.

4.2). Con motivo ricorrente nel primo, secondo e terzo mezzo di impugnativa parte istante ribadisce che il regime tariffario doveva essere stabilito per "zone territorialmente omogenee", in base agli investimenti fatti dai singoli enti locali onde non gravare sui comuni dotati di impianti efficienti gli oneri di quelli che a ciò avevano destinato minori risorse.

Come posto in rilievo dal T.A.R. è la stessa L.R. n. 29/1997 di istituzione del servizio idrico integrato a stabilire all'art. 15 che "la tariffa d'ambito . . . è unica".

La puntualità della previsione esclude ogni diverso criterio di articolazione della tariffa, che non può essere assunto in disapplicazione della norma regolatrice dell'esercizio del potere tariffario.

La scelta del legislatore regionale si configura, del resto, coerente con la normativa a livello nazionale, poiché l'art. 13 della legge n. 36/1994 prevede come eventuale la modulazione della tariffa fra i comuni sulla base di investimenti qualificati "utili ai fini della gestione del servizio idrico integrato" e non si configura, inoltre, irragionevole tenuto conto, come posto in rilievo dalla Regione Sardegna, che nella realizzazione dei servizi idrici a livello locale ha in precedenza concorso un sistema unitario di finanziamento a livello regionale.

4.3). Va altresì disatteso il secondo motivo di appello con il quale si assume l'illegittimità dell'art. 30 della convenzione allegata alla delibera n. 25/2004 dell'Assemblea dell'A.A.T.O. Sardegna per aver assunto a riferimento la nozione di "tariffa media" e non di "tariffa ponderata" – e cioè collegata ad ambiti territoriali omogenei in relazione agli investimenti per il servizio idrico effettuati "in loco" – e ciò in contrasto con l'art. 13 della legge n. 36/1994, il d.m. 01.08.1996 e gli artt. 3, 97 e 117 della Costituzione.

Sotto un primo profilo il T.A.R. ha correttamente dichiarato inammissibile il motivo ora riprodotto perché riferito a disposizione (art. 30 della convenzione), che riguarda la revisione tariffaria a partire dal terzo anno di gestione del servizio integrato. A detta disposizione non ha dato applicazione la delibera n. 17/2005 oggetto di ricorso, che ha invece per la prima volta introdotto le nuove tariffe per l'intero ambito territoriale.

Quanto al merito del motivo vanno ribadite le considerazioni già sviluppate al precedente punto 4.2) della motivazione, poiché è la legge regionale che recepisce, nell'ottica di ottimizzazione del servizio idrico e di ripartizione degli oneri di fornitura con riferimento, l'intero ambito regionale, senza discriminare gli utenti in relazione al comune di residenza, stante anche l'assenza di un regime fiscale differenziato a livello locale per gli investimenti, la realizzazione e la manutenzione della rete idrica.

4.4). Con il terzo mezzo gli appellanti sostengono che la tariffa è stata modulata in contrasto con i criteri al riguardo stabiliti dall'art. 13, comma settimo, della legge n. 36/1994.

Il motivo non va condiviso.

La disposizione menzionata stabilisce che vanno "assicurate agevolazioni per i consumi domestici essenziali, nonché per i consumi di determinate categorie secondo prefissati scaglioni di reddito". Per conseguire "obiettivi di equa redistribuzione dei costi sono ammesse maggiorazioni per le residenze secondarie e per gli impianti ricettivi stagionali"

Quanto al primo degli anzidetti criteri il corrispettivo per metro cubo di consumo idrico è stato stabilito in misura più bassa per i quantitativi base per usi domestici ed assimilato (euro 0,2500 fino a 70 mc.) ed è stato differenziato rispetto ai consumi per abitazioni non residenziali e per le utenze stagionali, per le quali ultime non sono previste riduzioni per i minori consumi. La tariffa è, inoltre, stabilita in misura ridotta per le famiglie c.d. "no tax", così assumendosi anche a riferimento il parametro del reddito di chi si avvale del servizio recepito dall'art. 13, comma sette, in precedenza richiamato, che non deve necessariamente tradursi nel collegamento del corrispettivo per il consumo idrico con gli scaglioni di progressività dell'imposta sul reddito del singolo utente.

4.5). Con il quarto motivo si lamenta il difetto di motivazione della delibera n. 17/2005 per non avere esternato i criteri e gli elementi utilizzati per pervenire alla modulazione della tariffa per le categorie di utenze ivi individuate.

Si è già detto che il deliberato in questione ha natura di atto generale. Per esso, pertanto, ai sensi dell'art. 3, comma secondo, della legge n. 241/1990, non si impone quale contenuto essenziale dell'atto l'obbligo di esternare le ragioni della scelta effettuata.

Le differenziazioni della tariffa per fasce sociali e livelli di consumo essenziali esprimono, inoltre, di per sé la graduazione degli interessi di livello sociale cui dà rilievo l'art. 13, comma settimo, della legge n. 36/1994. Muovendo dai corrispettivi stabiliti per diverse categorie di utenza si rende possibile ogni censura tesa a porre in discussione la ragionevolezza delle scelte effettuate.

4.6). Con il quinto motivo di appello si rinnova la doglianza di violazione dell'art. 20 della legge n. 36/1994 per non essere stata osservata la procedura di evidenza pubblica nella scelta di un soggetto terzo al quale affidare la gestione del servizio idrico.

Sul punto il T.A.R., nel disattendere il motivo, ha correttamente fatto richiamo all'art. 7 della L.R. n. 29/1997, come modificato dall'art. 6 della L.R. n. 7/2003, che consente l'affidamento diretto del servizio idrico integrato a società alla cui costituzione abbiano concorso le società di gestione del servizio pubblico già esistenti – presupposto di cui si dà atto nella delibera dell'assemblea dell'Autorità d'ambito n. 25/2004 – e con capitale a totale o prevalente partecipazione pubblica, requisito non contestato nei confronti di Abbanoa S.p.a.

4.7). E' infondato l'ultimo motivo con il quale si deduce l'irregolare costituzione dell'assemblea dell'A.A.T.O. Sardegna che ha deliberato la tariffa per consumi idrici in contestazione.

L'art. 10 della L.R. n. 29/1997 stabilisce che fanno parte dell'assemblea dell'Autorità d'ambito un rappresentante designato da ciascuna provincia e 36 componenti eletti dai sindaci dei comuni della regione.

In tale composizione (8 membri designati dalle rispettive province e 36 eletti dai comuni) è stata approvata la delibera n. 17/2005 di modulazione delle tariffe.

Non è conferente il richiamo degli appellanti all'art. 5 della L.R. n. 29/1997, che prevede il concorso di tutti i comuni compresi nell'ambito territoriale di gestione del servizio nella costituzione del consorzio obbligatorio denominato Autorità d'ambito. Detta disposizione assume rilievo ai fini della costituzione del consorzio secondo le modalità indicate dall'art. 6 della L.R. predetta. Il quorum costitutivo dell'assemblea della Autorità d'Ambito non è invece esteso ad un rappresentante per ogni comune compreso nell'ambito territoriale di gestione, ma ad una rappresentanza di detti enti locali nel numero di 36 membri eletta con le modalità di cui all'art. 10, comma 3, lett. b), della L.R. n. 29/1997.

Il ricorso rubricato al n. 7323/2007 va, quindi, respinto.

La reciprocità della soccombenza nei due ricorsi in appello oggetto di riunione consente la compensazione delle spese del giudizio fra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta:

- dispone la riunione dei ricorsi in epigrafe nn. 5642 e 7323;
- respinge entrambi i ricorsi;
- compensa fra le parti spese del giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sez. VI - nella Camera di Consiglio del 13 maggio 2008 con l'intervento dei Signori:

Claudio Varrone Presidente

Carmine Volpe Consigliere

Luciano Barra Caracciolo Consigliere

Bruno Rosario Polito Consigliere est.

Roberto Giovagnoli Consigliere

Presidente

CLAUDIO VARRONE

Consigliere

BRUNO ROSARIO POLITO

DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 9/09/2008.

CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI AMM. - IMPOSTE E TASSE IN GEN.
T.A.R. Lazio Roma Sez. II, 4 gennaio 2005, n. 63

Nelle ipotesi di uso in concessione di uno stand all'interno di un mercato comunale, contro corresponsione di un canone, su una superficie già direttamente e stabilmente occupata dal comune con la predisposizione delle strutture occorrenti al singolo concessionario per l'esercizio della propria attività commerciale il rapporto tra l'Amministrazione ed il privato è configurabile non come obbligazione tributaria, ma come "affitto" di banco pubblico previsto dagli artt. 10, 209, *R.D. 14 settembre 1931, n. 1175*, e dall'abrogato art. 93, n. 3, *R.D. 3 marzo 1934, n. 383*, il cui oggetto è la concessione del servizio di posteggio attrezzato all'interno di un mercato, dove tanto l'area di posteggio che le attrezzature di esposizione e vendita di proprietà comunale che su di essa insistono costituiscono lo strumento per l'espletamento da parte del comune del servizio che questo ha assunto in privativa (Cass. civ., sez. V, 25 marzo 2004, n. 6020).

T.A.R. Lazio Roma Sez. II, 04-01-2005, n. 63
C. M. c. Comune di Roma

FONTI

Massima redazionale, 2005

R.D. 14/09/1931 n. 1175, art. 10

R.D. 03/03/1934 n. 383, art. 93

R.D. 14/09/1931 n. 1175, art. 209

ATTI AMMINISTRATIVI - COMUNE E PROVINCIA - TRASPORTO PUBBLICO E IN GENERE
Cons. Stato Sez. V Sent., 20 maggio 2008, n. 2343

Va disapplicata la disposizione del regolamento comunale che consenta di considerare come ordinarie tre licenze di esercizio per autorimessa da noleggio contravvenendo alla legge regionale che ha determinato il numero delle licenze in relazione all'entità della popolazione residente, risultando attribuibili solo due licenze ordinarie, a detto Comune (non avendo, inoltre, l'Amministrazione regionale, assentito circa l'incremento nel numero delle licenze); la disposizione regolamentare, infatti, va considerata cedevole rispetto alla legge regionale.

Cons. Stato Sez. V Sent., 20-05-2008, n. 2343
Ditta S.A.C. s.n.c. e altri

FONTI

Massima redazionale, 2008